

---

TITOLO VII.  
**ACQUE E STRADE.**  
**PORTI, SPIAGGIE E LIDO DEL MARE.**

---

LEGISLAZIONE.

---

NAVIGAZIONE DEI FIUMI, LAGHI E CANALI.

**Legge** sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F, art. 140 e seguenti.

**Regio Decreto** 8 agosto 1884, n. 2604, che approva il regolamento per la navigazione sul Tevere da Roma alla Foce del canale di Fiumicino.

TRASPORTO DEI LEGNAMI A GALLA.

**Legge** suddetta 20 marzo 1865, art. 152 e seg.

ACQUE PRIVATE.

**Servitù.** — Cod. civ., art. 536 e seguenti; art. 543 e seguenti.  
**Condotta delle acque o diritto di acquedotto.** — Cod. civ., art. 598-615.

ACQUE PUBBLICHE.

**Acque pubbliche come beni immobili.** — Cod. civ., art. 412.

**Acque formanti parte del demanio pubblico.** — Cod. civ., art. 427.

**Acque pubbliche in genere.** — Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F, art. 91 e seg.; Legge 29 giugno 1879, n. 5944, che abolisce le tasse governative; R. Decreto 25 marzo 1888, n. 5379, che approva il regolamento per la custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua, compresi nella prima e seconda categoria delle opere idrauliche.

## USURPAZIONE DI ACQUE PRIVATE E PUBBLICHE.

**Codice penale**, art. 422 e 423.

## DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE.

**Legge** 10 agosto 1884, n. 2644; R. Decreto 9 novembre 1885, n. 3544.

## CONSORZII DI ACQUE IN GENERE.

**Codice civile**, art. 657-661, 678; Legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, art. 105 e seguenti.

## CONSORZII D'IRRIGAZIONE.

**Leggi** 29 maggio 1873, n. 1387 e 25 dicembre 1883, n. 1790, sui consorzii d'irrigazione.

**Legge** 28 febbraio 1886, n. 3731, che modifica quella del 25 dicembre 1883.

**Regio Decreto** 28 febbraio 1886, n. 3732, che riunisce in un testo unico le disposizioni contenute nelle dette leggi 25 dicembre 1883, n. 1790, e 28 febbraio 1886, n. 3731.

**Regio Decreto** 28 febbraio 1886, n. 3733, che approva il regolamento per la esecuzione del detto testo unico.

**Legge** 10 novembre 1883, n. 1723, sui contributi idraulici della seconda categoria.

**Legge** 2 febbraio 1888, n. 5192, sui consorzii di derivazione o uso delle acque a scopo industriale e relativo regolamento 24 giugno 1888, n. 5497.

**Regio Decreto** 9 febbraio 1888, n. 5231, sui consorzii per le opere idrauliche della seconda categoria.

**Regio Decreto** 30 gennaio 1890, n. 6648, che modifica l'articolo 18 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733.

**Legge** 11 maggio 1890, n. 6856, portante disposizioni complementari alla legge 28 febbraio 1886, n. 3732.

## STRADE ORDINARIE

NAZIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI O PRIVATE,

SOGGETTE A SERVITÙ PUBBLICA

E CONSORZII RELATIVI A STRADE.

- Legge** 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F, sulle opere pubbliche, Titolo II, art. 9-90.
- Legge** 26 gennaio 1865, n. 2134, sul riparto dei proventi delle pene per contravvenzioni stradali.
- Regio Decreto** 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva la tariffa penale (art. 119).
- Legge** 30 agosto 1868, n. 4613, sulla costruzione e sistemazione obbligatoria delle strade comunali.
- Legge** 27 giugno 1869, n. 5147, relativo regolamento 4 luglio 1869, n. 5188, sulle strade nazionali e provinciali delle provincie meridionali continentali.
- Regio Decreto** 11 settembre 1870, n. 6021 per la esecuzione della detta legge 30 agosto 1868.
- Regio Decreto** 20 settembre 1871, n. 447, sulla istituzione della direzione generale dei ponti e delle strade.
- Regio Decreto** 8 marzo 1874, n. 1844, che modifica il comma dell'art. 12 del detto regolamento 11 settembre 1870.
- Regolamento** 16 aprile 1874, n. 1906, per la prestazione delle opere da impiegarsi nella costruzione delle strade comunali obbligatorie.
- Regolamento** 29 giugno 1874, n. 2024, pei lavori stradali da farsi ad economia per conto dello Stato.
- Legge** 30 maggio 1875, n. 2521, e relativo regolamento 29 agosto 1875, n. 2671, riguardo alle Provincie che più difettano di strade.
- Regolamento** 19 dicembre 1875, n. 2854, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.
- Regio Decreto** 13 ottobre 1877, n. 4118, sul fondo speciale e sulla compilazione d'ufficio dei ruoli per la viabilità obbligatoria.
- Regio Decreto** 31 marzo 1878, n. 4349, sui reclami contro la iscrizione nell'elenco dei principali utenti circa l'imposta per la viabilità obbligatoria.

**Legge** 24 dicembre 1879, n. 5196, sui sussidi accordati ai Comuni ed ai consorzii<sup>1</sup>, e regolamento relativo 31 dicembre 1879, n. 5209.

**Regolamento** 10 marzo 1881, n. 124, per la polizia stradale, in sostituzione di quello del 15 novembre 1868, n. 4607.

**Regio Decreto** 23 marzo 1884, n. 2197, che approva l'elenco generale delle strade nazionali del Regno, il cui elenco era prima inserito nel Regio Decreto 17 novembre 1865, n. 2633.

**Regio Decreto** 30 aprile 1885, che fa una nuova ripartizione di sussidi dello Stato per la costruzione delle strade comunali obbligatorie.

**Regio Decreto** 11 novembre 1886, n. 4178, con cui viene aggiunta una nuova disposizione nell'art. 55 del regolamento di pulizia stradale 10 marzo 1881.

**Legge** 30 dicembre 1888, n. 5874, che autorizza una maggiore spesa per la costruzione delle strade nazionali e provinciali.

**Legge** 11 luglio 1889, n. 6209, sulla formazione del consorzio per le strade provinciali e per le opere relative che interessano più provincie.

**Regio Decreto** 13 aprile 1890, n. 6843, che approva il regolamento per la circolazione sulle strade ordinarie di locomotive stradali mosse dal vapore o da altra forza fisica.

**Legge** 14 giugno 1891, n. 275, che modifica la tabella annessa alla legge 30 dicembre 1888, n. 5874.

**Legge** 12 giugno 1892, n. 267, riguardante la costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie.

#### PEDAGGI SUI PONTI E SULLE STRADE.

**Legge** 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F, sulle opere pubbliche, art. 38 e 40.

#### STRADE FERRATE.

##### (*Ferrovie e tramvie.*)

**Codice penale** del 1889, art. 312, 313, 314, 316 e 317, riguardo ai danneggiamenti e disastri sulle strade ferrate e tramvie (art. 557 e 657 del Cod. pen. sardo).

<sup>1</sup> Pei consorzi delle strade provinciali e comunali, vedasi la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici, art. 37, 39, 43 e seguenti.

- Legge** 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F, sui lavori pubblici, Titolo V, art. 206-318.
- Regolamento** 31 ottobre 1873, n. 1687, sulla polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie.
- Legge** 22 marzo 1885, n. 3011, che dà facoltà al governo di fare concessioni di strade ferrate secondarie nell'isola di Sardegna.
- Legge** 27 aprile 1885, n. 3048, che approva le convenzioni per l'esercizio delle ferrovie delle reti mediterranea, adriatica e sicula e per la costruzione delle strade ferrate complementari.
- Regio Decreto** 22 ottobre 1885, n. 3460, che istituisce l'ispettorato generale governativo sull'esercizio e sulla costruzione delle strade ferrate, non che sul servizio di navigazione corrispondenza con esse.
- Regio Decreto** 22 ottobre 1885, n. 3616, che approva il regolamento per il regio ispettorato generale delle strade ferrate.
- Regio Decreto** 17 gennaio 1886, n. 3704, che approva il regolamento per l'esercizio delle strade ferrate costituenti le reti mediterranea, adriatica e sicula.
- Regio Decreto** 17 gennaio 1886, n. 3705, che approva il regolamento relativo alla costruzione delle strade ferrate affidate alle società per le reti suddette.
- Regio Decreto** 1° agosto 1886, n. 4041, che approva il contratto in data 28 luglio 1886, per la concessione della costruzione e dell'esercizio delle strade ferrate secondarie nell'isola di Sardegna.
- Regio Decreto** 3 novembre 1886, n. 4153, che modifica il regolamento del regio ispettorato governativo delle strade ferrate.
- Regio Decreto** 2 ottobre 1887, n. 4994, che modifica l'art. 59 del predetto regolamento 17 gennaio 1886, n. 3704.
- Regio Decreto** 25 dicembre 1887, n. 5162 bis, che stabilisce le norme e i criterii per la graduazione delle sovvenzioni chilometriche a favore di nuove linee ferroviarie.
- Legge** 20 luglio 1888, n. 5550, che approva le convenzioni colle società ferroviarie mediterranea, adriatica e sicula, per la costruzione e lo esercizio di alcune linee ferroviarie.
- Legge** 30 dicembre 1888, n. 5873, che autorizza la spesa per lavori e provviste ferroviarie d'interesse militare.
- Legge** 7 aprile 1889, n. 6005, che estende alle provincie dell'isola di Sardegna interessate nella costruzione delle ferro-

vie secondarie sarde, l'art. 18 della legge 27 aprile 1885, n. 3048.

**Legge** 30 giugno 1889, n. 6183, che converte in legge il Regio Decreto 25 dicembre 1887 sulla concessione di ferrovie pubbliche e sulle sovvenzioni per esse.

**Legge** 20 luglio 1890, n. 7008, portante modificazioni d'asegni per opere ferroviarie.

**Regio Decreto** 12 settembre 1891, n. 520, contenente la tariffa del trasporto della moneta divisionaria d'argento.

**Regio Decreto** 3 dicembre 1891, n. 722, che approva il testo definitivo delle norme concordate colle società esercenti le reti mediterranea, adriatica e sicula per l'applicazione del regolamento per la costruzione delle strade ferrate del 17 gennaio 1886, n. 3705.

**Regio Decreto** 13 dicembre 1891, n. 727, sulla riduzione della tariffa del trasporto di materie d'ingrasso e d'emendamento di terreni.

**Legge** 10 aprile 1892, n. 185, sui provvedimenti ferroviarii.

**Regio Decreto** 22 maggio 1892, n. 354, che approva alcuni articoli da aggiungersi al regolamento del 31 ottobre 1873, n. 1687 (Serie 2<sup>a</sup>), per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, circa l'uso dei segnali per chiamare soccorso e ne stabilisce le penalità.

#### PORTI, SPIAGGIE E LIDO DEL MARE.

**Porti.** — Legge 20 marzo 1865, Allegato F, n. 2248, sulle opere pubbliche, Tit. IV; Legge 16 luglio 1884, n. 2518, che modifica il Tit. IV della legge suddetta; Regio Decreto 2 aprile 1885, n. 3095, che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884; Regio Decreto 5 maggio 1887, n. 4508, concernente la parificazione di porti lacuali di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe ai porti marittimi di 2<sup>a</sup> categoria.

**Lido e spiaggia del mare.** — Cod. civ., art. 427 e 454; Cod. per la marina mercantile, art. 157-162, 166, 169, 170, 176.

## BIBLIOGRAFIA.

## OPERE GENERALI

## IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E PRIVATI

- Aucoc**, De la compétence respective du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif en matière d'autorisation de travaux publics. Paris, 1874.
- Barbassetti e Puricelli**, Manuale per la liquidazione delle tasse di registro sui contratti<sup>1</sup>. Milano, 1883.
- Barry**, Commentaire des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux du service du génie. Paris, 1879.
- Batie**, Traité de droit public et administratif, v. VII, n. 171 e seguenti.
- Baucelin**, De la durée de l'action en responsabilité contre les architectes et entrepreneurs. Paris, 1880.
- Baudrillart**, Nouveau manuel forestier<sup>2</sup>. Paris, 1808.
- Baudrillart, Herbin de Halle et Chevalier**, Recueil chronologique des réglemens sur les forêts, etc. Paris, 1821 à 1843.
- Benoit-Lévy**, De la prescription de l'action en responsabilité contre les architectes et entrepreneurs. Paris, 1880.
- Bormans Th.**, Législation, doctrine et jurisprudence concernant les bâtimens et les constructions, etc. Bruxelles, 1885.
- Boucher**, Manuel des arbitres ou traité complet de l'arbitrage<sup>3</sup>. Paris, 1807.
- Bracale**, Il risanamento della città di Napoli (esposizione delle leggi 15 gennaio 1885 e 25 giugno 1865, ecc.).
- Bufalini F.**, Istituzioni di diritto amministrativo italiano ad uso degli studenti universitarii. Torino, 1879.
- La pratica dei lavori pubblici (Commento alla legge 20 marzo 1865, Allegato F). Torino, 1884.
- Appendice alla Pratica suddetta. Torino, 1885.

<sup>1</sup> Da aggiungere più propriamente alla bibliografia del Titolo I.

<sup>2</sup> Da aggiungere più propriamente alla bibliografia del Titolo III.

<sup>3</sup> Da aggiungere più propriamente alla bibliografia del Titolo II.

- Bufalini F.**, Manuale legale degli ingegneri e architetti. Torino, 1785 (2<sup>a</sup> edizione con Appendice).
- Trattato teorico-pratico di diritto e procedura comunale (Volume 2<sup>o</sup>, p. 2<sup>a</sup>, Sez. 5<sup>a</sup>). Torino, 1880.
- Dizionario tecnico-legale ad uso degli ingegneri, architetti, ecc. Torino, 1887.
- Supplemento generale al suddetto Dizionario. Torino, 1893.
- Burgeois**, Des travaux publics communaux. Paris, 1876.
- Caepeau**, Traité de la législation rurale et forestière<sup>1</sup>. Marseille, 1824.
- Cantalupi**, Istituzioni pratiche elementari sull'arte di costruire le fabbriche civili. Milano, 1873.
- Chatignier et Barry**, Commentaire des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées. Paris, 1881 (9<sup>e</sup> édit.).
- Christophle**, Traité théorique et pratique des travaux publics. Paris, 1862.
- Colombo G.**, Manuale dell'ingegnere civile e industriale. Milano, 11<sup>a</sup> edizione, 1890.
- Constant**, Code départemental etc.: solution pratique des diverses questions relatives à l'administration départementale, etc. Paris, 1880.
- Code des établissements industriels classés, ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, etc.; loi sur le travail des enfants dans les manufactures, décret sur les machines à vapeur, etc. Paris, 2<sup>e</sup> édit., 1887.
- Cordier**, Essais sur la construction et la législation des travaux publics. Paris, 1829.
- Cotelle B.**, Cours de droit administratif appliqué aux travaux publics. Paris, 3<sup>e</sup> édit., 1862.
- Dalloz**, Répertoire, v. Travaux publics.
- Debauve**, Dictionnaire administratif des travaux publics. Paris, 1880.
- De Croos**, Code rural: régime du sol, police rurale, régime des eaux, etc.; lois spéciales sur les bois et forêts, etc.; l'expropriation, etc. la viabilité rurale, le régime des usines hydrauliques, les irrigations, le drainage, les étangs, etc., etc. Paris, 2<sup>e</sup> édit., 1888.

<sup>1</sup> Da aggiungersi più propriamente alla bibliografia del Titolo III.

- Delvincourt Ed.**, Jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de travaux publics. Paris, 1852.
- Livre des entrepreneurs et concessionnaires de travaux publics. Paris, 3<sup>e</sup> édit., 1861.
- Desplanques**, Manuel des entrepreneurs. Paris, 1878.
- Dommanget**, Code-manuel du garde particulier des bois et forêts et du garde-pêche, etc., pêche fluviale. Paris, 1887.
- Ducrocq**, Cours de droit administratif. Paris, 6<sup>e</sup> édit., vol. II, n. 315 et suiv.
- Dufour**, Traité général de droit administratif appliqué, v. VII (2<sup>e</sup> édit.)<sup>1</sup>.
- Dunoyer**, De la liberté du travail. Paris, 1845.
- Durand M. Em.**, Nouveau code général des lois françaises.
- Escaich**, Code-formulaire, etc., contenant l'explication théorique et pratique de toutes les matières qui intéressent la police rurale et municipale. Paris, 1887.
- Fabre**, De la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre les architectes. Paris, 1880.
- Féraud-Giraud**, Des doumages occasionnés à la propriété privée par les travaux publics. Paris et Aix, 1851.
- Flauti**, Trattato della denunzia di nuova opera.
- Fooz (De)**, Le droit administratif belge. Paris, 1859-1860.
- Foucart**, Éléments de droit administratif.
- Frémy et Perriquet**, Traité de la législation des bâtiments et constructions. Paris, 1881.
- Fresquet (De) et Bouinai**s, Des travaux publics, de l'agriculture et du commerce en France. Paris, 1865.
- Gagliardi**, Della denunzia di nuova opera. Napoli.
- Garnier**, Le droit au travail à l'assemblée nationale (Recueil complet de tous les discours prononcés dans cette mémorable discussion).
- Gianquinto**, Corso di diritto pubblico amministrativo, v. 2<sup>o</sup>, pagine 158 a 443.
- Guytant**, Traité de l'affouage. Paris, 1854.
- Husson**, Commentaire sur les travaux publics. Paris, 1832.
- Traité de la législation des travaux publics et de la voirie en France. Paris, 1851 (2<sup>e</sup> édit.).

<sup>1</sup> Per le altre opere italiane e straniere di diritto amministrativo, vedi il nostro *Repertorio alfabetico* per materia. Milano, 1879.

- Jacini**, Sulle opere pubbliche in Italia nel loro rapporto collo Stato. Milano, 1869.
- L'amministrazione dei lavori pubblici in Italia dal 1860 al 1867.
- Labye Ch.**, Législation des travaux publics en Belgique. Bruxelles, 1851.
- Lepage**, Lois des bâtiments. Paris, 1817 (*con diverse successive edizioni rifeuse*).
- Malapert F.**, Histoire de la législation des travaux publics. Paris, 1880.
- Mantellini**, Preparazione, ordini e difese negli appalti di opere pubbliche e di forniture<sup>1</sup>. Roma.
- Lo Stato e il Codice civile, v. 2<sup>o</sup>, pag. 548 e seguenti.
- Manuale** ad uso degli ingegneri, architetti, agrimensori e proprietari. Quesiti sulle servitù prediali. Roma, 1884.
- Marinelli**, Costruzione e sistemazione di strade. 1889.
- Martin Le Neuf De Neufville**, Droit rural: clôtures, et plantations d'après la loi de 1881 et les anciennes coutumes de Normandie. Paris, 1884.
- Droit rural, Commentaire de la loi du 6 avril 1889, etc. Paris, 1890.
- Revue de droit rural: les clôtures, les bornes, les fossés, les murs, haies et plantations. Paris, 1890.
- Masselin**, Traité pratique sur la responsabilité des architectes. Paris, 1879.
- Traité pratique sur les honoraires des architectes.
- Dictionnaire du métré.
- Traité pratique sur les devis dépassés.
- Mazza**, Lezioni di diritto dettate alla scuola di applicazione di ponti e strade, che comprendono le prelezioni ed il trattato delle servitù prediali. Napoli, 1845-49.
- Meaume**, Des droits d'usage dans les forêts; de l'administration des bois communaux et de l'affouage. Paris, 1851.
- Micha et Remont**, Code belge des architectes, entrepreneurs et propriétaires, etc. Bruxelles, 1879.
- Minard**, Notions élémentaires d'économie politique appliquées aux travaux publics. Paris, 1849.
- Pauw (De)**, Des principes administratifs et application en matière de travaux publics. Paris, 1849.

<sup>1</sup> Da aggiungere più propriamente alla bibliografia del Titolo I.

- Penanrun (De)**, Les architectes et leurs rapports avec les propriétaires, les entrepreneurs et les tiers dans les travaux particuliers et publics. Paris, 1892.
- Perin et Juquin**, Le nouveau cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées. Paris, 1867.
- Pétrissart**, Jurisprudence concernant les honoraires des architectes. Paris, 1881.
- Praly**, De la jurisprudence en matière de travaux publics de 1869 à 1874. Paris, 1880.
- Rondonneau**, Code rural, forestier et féodal<sup>1</sup>. Paris, 1808.  
— Code rural et forestier<sup>2</sup>. Paris, 1810.
- Russomanno**, La denunzia di nuova opera secondo il diritto italiano. Napoli.
- Sauveur**, Législation belge des établissements industriels dangereux, insalubres ou incommodes<sup>3</sup>. Bruxelles, 1857.
- Simonet J. B.**, Traité élémentaire de droit public et administratif. Paris, 1885.
- Tarbé de Vauxclairs**, Dictionnaire des travaux publics, civils, militaires et maritimes. Paris, 1835.
- Tedesco**, Codice dei lavori pubblici. Firenze-Roma, 1883-85.
- Toussaint**, Elementi di contabilità amministrativa dello Stato in partita doppia<sup>4</sup>. Torino, 1874.
- Traité**, des devis et marchés selon les codes Napoléon et de commerce. Paris, 1809<sup>5</sup>.
- Velzi e Demaria**, Manuale per l'applicazione del regolamento sulla contabilità generale dello Stato<sup>6</sup>. Firenze.
- Venturini**, Il Codice per l'ingegnere. Roma, 1879.
- Vigreux L.**, Théorie et pratique de l'art de l'ingénieur, etc. Paris.
- Zonghi**, Manuale legale per ingegneri e periti. 1882.

## ACQUE PRIVATE E PUBBLICHE.

- Ascona**, Manuale legale teorico-pratico sul corso delle acque private. Milano, 1842-1863.
- Barattieri**, Trattato teorico-pratico circa la divisione degli incrementi fluviali. Piacenza, 1783.

<sup>1-3</sup> Da aggiungere più propriamente alla bibliografia del Titolo III.

<sup>4-6</sup> Da aggiungere più propriamente alla bibliografia del Titolo I.

- Boudrillart**, Code de la pêche fluviale. Paris, 1829.
- Bertin**, Code des irrigations. Paris, 1852.
- Bordeaux Re.**, Législation des cours d'eau. Paris, 1849.
- Bosio C.**, La legislazione sulle investiture delle acque per irrigazione e movimento di opifici, colla raccolta delle leggi, regolamenti e ordinanze relative alla materia. Verona.
- Della proprietà delle acque e della necessità di rettificare la pratica vigente nel Veneto circa la distinzione di essa in pubbliche e private.
- Dei consorzii d'acque.
- Bourgnon De-Layre**, Essai sur le régime général des eaux. Poitiers, 1851.
- Bourguignat**, Guide légal du draineur. Paris, 1854.
- Bruno G.**, Dissertazioni sul regolamento dei torrenti. Napoli, 1882.
- Bufalini F.**, La pratica dei lavori pubblici, Tit. III, v. 1° e 2°.
- Calandra C.**, Di una questione d'acque in relazione alla condotta di Torino. Torino, 1880.
- Manuale idraulico legale. Savigliano, 1871.
- Sulla estrazione delle acque sotterranee nell'alta valle del Po. Torino, 1867.
- Carathéodory**, Du droit international concernant les grands cours d'eau. Paris, 1861.
- Catellani E. D.**, La navigazione fluviale e la questione sul Danubio secondo il diritto delle genti. Torino.
- Championnière**, Du droit des riverains à la propriété des eaux courantes, sous l'ancien régime et sous le nouveau. Paris, 1846.
- De la propriété des eaux courantes, du droit des riverains et de la valeur actuelle des concessions féodales. Paris, 1846.
- Chassiron**, Essai sur la législation des cours d'eau. Paris, 1818.
- Chauveau Ad.**, Essai sur le régime des eaux navigables et non navigables. Paris, 1859.
- Colle (Del) G.**, Manuale pel ramo acque e strade ed altre opere a carico dei Comuni. Padova, 1842.
- Constant**, Code des établissements industriels classés, etc.; décrets relatifs au transport des matières dangereuses par terre et par eau. Paris, 2° édit., 1887.
- Dalloz**, Répertoire, v. Eaux: Voirie par eau.
- Daviel**, Traité de la législation et de la pratique des cours d'eau. Paris, 1845.

- Daviel**, Commentaire de la loi du 29 avril 1845 sur les irrigations. Paris, 1845.
- Decamps**, Manuel des propriétaires riverains.
- Del Re**, Polizia della navigazione. Genova, 1858.
- Denizot**, De la législation et de la compétence en matière de cours d'eau. Paris, 1860.
- Dionisotti C.**, Della servitù delle acque secondo il Codice civile italiano. Torino, 1872.
- Dubreuil, Tardif et Cohen**, Analyse raisonnée de la législation des eaux, etc. Aix et Paris, 1842.
- Dufour G.**, Police des eaux, traité pratique suivi des lois sur l'irrigation et le drainage. Paris, 1857.
- Dumont**, De l'organisation légale des cours d'eau sous le triple point de vue de l'indigement, de l'irrigation et du dessèchement. Paris, 1845.
- Durnerin**, Des cours d'eau non navigables, ni flottables, spécialement au point de vue des irrigations. Paris, 1879.
- Engelhard**, Du régime conventionnel des fleuves internationaux (Etude et projets de règlement général). Paris, 1879.
- Fiorini M.**, Le alluvioni. Trattato della natura degli incrementi fluviali. 1878.
- Foschini G.**, Il regime delle acque. Napoli, 1883.  
— La teorica delle acque di ragion privata esposta nelle fonti e nei motivi sotto ciascun articolo del Codice civile. Torino, 1872-1883.
- Garnier**, Régime ou traité des rivières et cours d'eau de toute espèce, avec un supplément. Paris, 1851 (3<sup>e</sup> édit.).  
— Commentaire de la loi du 29 juillet 1847 sur les irrigations. Paris, 1855.  
— Commentaire de la loi du drainage. Paris, 1854.
- Gentili C.**, Natura ed effetti della trascrizione del vincolo consorziale sui beni soggetti ai consorzi d'irrigazione.
- Gianzana S.**, Le acque nel diritto civile italiano. Torino, 1880.  
— La teorica delle acque private. Torino, 1884.  
— Dei consorzi d'irrigazione, di difesa, di scolo e di bonifica. Torino, 1880.
- Giovanetti G.**, Du régime des eaux et particulièrement de celles qui servent aux irrigations. Paris, 1844.  
— Del regime delle acque e particolarmente di quelle che servono alle irrigazioni (Traduz. dell'opera suddetta per cura di G. Foschini). Venezia, 1873; Milano, 1875; Napoli, 1883.

- Hardouin**, Aperçu du régime des eaux non navigables, suivi d'un examen du projet de loi sur les associations syndicales. Paris, 1865.
- Hedouville (De)**, Essai sur le régime des eaux dans ses rapports avec l'agriculture. Bar-le-Duc, 1877.
- Heelhoff**, Traité pratique de l'irrigation des prairies.
- Herbin de Halle, Baudrillard et Chevallier**, Recueil chronologique des réglemens sur les forêts, la chasse et la pêche. Paris, 1815-1843.
- Dictionnaire général des eaux et forêts. Paris, 1827.
- Huerne de Pommeuse**, Des canaux navigables. Paris, 1821.
- Lafiteau**, Quels sont les droits des propriétaires riverains sur les rivières non navigables et non flottables? Paris, 1867.
- Lalou**, Manuel réglementaire et pratique de la navigation intérieure. Paris, 1858.
- Leoni**, Sugli articoli 536 e 591 del Codice civile italiano. Padova, 1882.
- Malapert P. A. T.**, Du droit romain sur les travaux publics en général et spécialement sur les aqueducs. Paris, 1865.
- Manuale** teorico-pratico sull'uso delle acque pubbliche e private per la derivazione e condotta di esse e per le irrigazioni dei campi. Milano, 1836.
- Marchetti**, Sulle acque di Roma antiche e moderne. 1887.
- Martinelli e Rabbeno**, La legislazione sulla pesca in Italia. Torino, 1883.
- Michelozzi C.**, Le vigenti leggi sui consorzii d'irrigazione. Firenze, 1884.
- Monville (De)**, Mémoire sur les cours d'eau. Paris, 1827.
- Nadault de Buffon B.**, Des usines et autres établissemens sur les cours d'eau. Paris, 1874.
- Considérations sur le régime légal des eaux de sources naturelles et artificielles. Paris, 1877.
- Nadault de Buffon H.**, Traité des eaux de source et des eaux thermales. Paris, 1870.
- Negri C.**, Idee elementari per una legge in materia di acque. Torino, 1863.
- Panzarasa**, Gli arenili del mare col lido e la spiaggia.
- Passy (De)**, Étude sur le service hydraulique et sur les mesures administratives concernant les cours d'eau. Paris, 1876.
- Pierantoni**, I fiumi e la convenzione internazionale di Mannheim del 17 ottobre 1866. Firenze, 1870.

- Plocque**, Législation des eaux et de la navigation. Paris, 1870-1879.
- Poterlet**, Code des dessèchements, etc. Paris, 1817.
- Pouget**, Transports par eau et par terre. Paris, 1859.
- Rattier**, Traité des cours d'eau navigables ou flottables, et des droits du péage pour les travaux des fleuves et rivières. Toulouse, 1847.
- Raymond-Bordeaux**, De la législation des cours d'eau, etc. Paris, 1849.
- Regnard**, De l'usage des cours d'eau non navigables, ni flottables suivant l'ancien et le nouveau droit. Valenciennes, 1865.
- Rives**, De la propriété des cours d'eau. Paris, 1844.
- Romagnosi**, Della distinzione delle acque pubbliche dalle private e dei diritti conseguenti (Opera: *Condotta delle acque*, §§ 40, 229). Milano, 1844.
- Scotti**, Della proprietà della coda d'acqua nella distribuzione per ruota, ecc. Bologna, 1874.
- La legge 10 agosto 1884 e il regolamento 9 novembre 1885 sulla derivazione delle acque pubbliche. 1886.
- Séguin**, Du régime des eaux en Provence avant et après 1789. Paris, 1863.
- Snouck**, Specimen historico-juridicum de jure circa aggerum aquarumque curam, in insula Walacriae constituto. Trajecti ad Rhenum, 1837.
- Straten-Ponthoz**, Coup d'oeil sur la propriété privée des rivières et ruisseaux non navigables. Paris, 1875.
- Tiepolo G. D.**, Acque demaniali pubbliche e loro concessione. 1887.
- Le acque pubbliche nella legislazione italiana con riguardo ai diritti possessorii ed alle concessioni. 1889.
- Traina**, Le servitù legali sulle acque. Palermo, 1873.
- Tripier**, Commentaire de la loi sur le drainage. Paris, 1856.
- Turrazza**, Della condotta forzata delle acque. 1884.
- Viollet**, Essai pratique sur l'établissement et le contentieux des usines hydrauliques. Paris, 1841.
- Wodon L.**, Le droit des eaux et des cours d'eau. Bruxelles, 1874-1879.
- Répertoire général du droit des eaux et cours d'eau. Bruxelles, 1876.
- Zilioli**, Del diritto dei privati al terreno che è sotto l'acqua dei fiumi. Parma, 1870.

## STRADE ORDINARIE E STRADE FERRATE.

*Strade ordinarie nazionali, provinciali, comunali e vicinali o private soggette a servitù pubblica e consorzii relativi a strade.*

- Anonimo**, Loi du 10 avril 1841, sur les chemins vicinaux expliquée par la discussion dans les chambres législatives. Bruxelles, 1842.
- Barrier**, Répertoire général de voirie vicinale.
- Batbie**, Traité de droit public et administratif, v. V.
- Bormans**, Traité de l'alignement et des droits de voirie.
- Bost**, Code-Formulaire des chemins ruraux.
- Bourguignat**, Traité complet de droit rural appliqué.  
— De la propriété des chemins ruraux.
- Braff**, Code des chemins vicinaux et ruraux. Grenoble, 1860.
- Bufalini F.**, La pratica dei lavori pubblici (Commento alla legge 20 marzo 1865, Allegato F, Tit. II, 1° e 2° vol.).
- Cereseto G. B.**, Le strade vicinali.
- Chatignier et Barry**, Commentaire des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux des ponts et chaussées. Paris, 9° édit., 1881.
- Colle (Del)**, Manuale pel ramo acque e strade, ecc. Padova, 1842.
- Constant**, Code départemental, etc.; solution pratique des diverses questions relatives aux chemins vicinaux, etc. Paris, 1880.
- Cotelle**, Des alignements et permissions de voirie urbaine.
- Dalloz**, Répertoire, v. Voirie par terre.
- Daubenton**, Code de la voirie des villes, des bourgs et des villages. Paris, 1827.  
— Traité de la voirie. Paris, 1829.
- Davenne**, Recueil méthodique et raisonné des lois et réglemens sur la voirie.  
— Traité pratique de voirie urbaine.
- De Gioanis-Gianquinto**, Corso di diritto amministrativo, v. II, § 835 e seg.
- Demilly**, Traité de l'administration des chemins vicinaux.
- Des Cilleuls**, Traité de la législation et de l'administration de la voirie urbaine. Paris, 2° édit., 1878.

- Dufour**, Traité général de droit administratif appliqué, v. VII.
- Dumay**, Commentaire de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, ecc. Dijon, 1836.
- Féraud-Giraud**, Traité des voies rurales publiques et privées et servitudes rurales de passage. Paris, 3<sup>e</sup> édit., 1886.
- Servitudes de voirie (voies de terre). Paris, 1850 et 1855.
- Traité de la grande voirie et de la voirie urbaine.
- Flachat-Mony et Bonet**, Manuel et code d'entretien et de construction, d'administration et de police des routes et chemins vicinaux.
- Flandin M.**, Du caractère des chemins ruraux.
- Fleurigeon**, Code de la voirie administrative et municipale, 5<sup>e</sup> édition revue par Menestrier. Paris, 1833.
- Florent-Lefebvre**, Chemins vicinaux. (De la prestation en nature, et de la nécessité de modifier cette taxe.)
- Foucart**, Éléments de droit administratif, vol. III.
- Gand**, Traité de la voirie.
- Garnier J. P. X.**, Traité des chemins de toute espèce, avec un supplément. Paris, 4<sup>e</sup> édit., 1834, 1855.
- Commentaire sur la loi du 21 mai 1836 (chemins vicinaux).
- Gillon et Stourm**, Traité de la grande voirie. Paris, 1834.
- Gisclard**, Code des chemins vicinaux et des routes départementales. Paris, 1882.
- Grandvaux**, Code pratique des chemins vicinaux. Paris, 1856.
- Gugon**, Essai sur la voirie rurale. Rennes, 1868.
- Guilbon**, Traité de la police du roulage, etc. Paris, 1857.
- Guillaume**, Traité pratique de la voirie urbaine. Paris, 2<sup>e</sup> édit., 1878.
- Traité pratique de la voirie rurale. Paris, 1881.
- Traité pratique de la voirie vicinale. Paris, 6<sup>e</sup> édit., 1882.
- Hauet**, Formulaire administratif de la voirie vicinale, urbaine et rurale. Laon, 1870.
- Herman**, Code des chemins vicinaux.
- Traité pratique de la voirie vicinale.
- Husson, J. C. A.**, Traité de la législation des travaux publics et de la voirie. Paris, 2<sup>e</sup> édit., 1851.
- Isambert**, Traité de la voirie urbaine ou des chemins et des rues communaux. Paris, 1825-1829.
- Iaquiné**, Des routes royales et départementales et des chemins vicinaux, etc. Nancy, 1840.

- Jourdan**, Code des chemins vicinaux contenant la loi du 28 juillet 1824, etc., le code rural ou loi du 14 octobre 1791 et la loi du 8 mars 1810 sur les expropriations pour cause d'utilité publique, etc. Paris, 1825.
- Lavallée**, Traité de la législation du roulage. Bruxelles, 1842.
- Liger**, Dictionnaire historique et pratique de la voirie.
- Mantellini**, Lo Stato ed il Codice civile, v. II, p. 39 e seg.
- Maricourt (De)**, De la dépossession par voie d'alignement.
- Marinelli**, Il Codice civile e le leggi speciali (costruzione e sistemazione di strade). 1889.
- Martel**, Manuel de la salubrité, de l'éclairage et de la petite voirie.
- Martino**, Delle strade vicinali (raccolta di giurisprudenza). Napoli, 1878.
- Mauroy**, De la voirie et de l'expropriation. Observations pratiques au point de vue notarial. Paris, 1881.
- Navier**, Considérations sur les principes de la police du roulage et sur les travaux d'entretien des routes, etc.
- Nordling**, Étude sur la jurisprudence en matière de marchés de terrassements.<sup>1</sup>
- Peyret-Lallier**, Traité sous la forme de commentaire, sur la législation des mines, etc., usines et chemins de transport. Paris, 1844.
- Potiquet A.**, Recueil des lois, décrets, réglemens, etc., concernant le service des ponts et chaussées. Paris, 1878.
- Dictionnaire des contraventions aux réglemens sur la police de la grande voirie.
- Pouget**, Du transport par eau et par terre. Paris, 1859.
- Prévoet De Brébières**, Essai sur les chemins vicinaux avec la loi de 1868. Arras, 1869.
- Punturo B.**, Delle strade vicinali (*Rivista di giurisprudenza*). Caltanissetta, 1882.
- Quaranta V.**, Dei provvedimenti dell'Autorità amministrativa in rapporto alle opere pubbliche stradali. 1884.
- Ravinet**, Code des ponts et chaussées et des mines.
- Robion**, Traité des chemins selon la loi du 28 juin 1824. Le Havre, 1825.
- Rousset**, Dictionnaire de la voirie.

<sup>1</sup> Da aggiungere anche al Titolo I.

**Rousset**, Traité pratique de la voirie rurale.

— Traité pratique de la voirie vicinale.

**Royou (De)**, Traité pratique de la voirie à Paris. Paris, 1879.

**Scamuzzi**, La viabilità obbligatoria e le prestazioni d'opera.  
Biella, 1880.

**Solon V. H.**, Des chemins vicinaux. Paris, 1850.

— Des chemins ruraux. Paris, 1850.

**Thomas Ac.**, De la voirie.

**Thurel**, Recueil alphabetique de législation et de jurisprudence,  
concernant le service des ponts et chaussées.

*Pedaggi sui ponti e sulle strade.*

**Bufalini F.**, La pratica dei lavori pubblici, v. I, p. 35 e 423.

**Mantellini**, Lo Stato ed il Codice civile, v. II, p. 521 e seg.<sup>1</sup>

STRADE FERRATE.

*(Ferrovie e tramvie.)*

**Agudio M. T.**, Mémoire et propositions aux intéressés au chemin de fer du Saint-Gothard. Paris, 1876.

**Baccarini**, Le convenzioni ferroviarie alla Camera dei Deputati.  
Roma, 1885.

**Baccarini-Dorning**, Le ferrovie italiane e il Parlamento.

**Bacqua**, Législation des chemins de fer français (Code annoté).  
Paris, 1847.

**Benedettini**, Di alcuni punti controversi in tema di diritto ferroviario. Roma, 1883.

**Benvenuti**, I tramways (note giuridiche). Firenze, 1884.

**Bianchi G.**, L'impianto e l'esercizio dei tramways nella provincia di Milano (dati tecnici e statistici). Milano, 1883.

**Bufalini F.**, La pratica dei lavori pubblici, vol. 1.<sup>o</sup> e 2.<sup>o</sup>, tit. V.

**Cavaleri**, Storia di fatto e di diritto sulla congiunzione delle strade ferrate avente per centro principale la città di Milano.  
Milano, 1859.

**Cerclet**, Code des chemins de fer, etc. Paris, 1845.

<sup>1</sup> V. sopra Chatignier, Potiquet, Radvinet, Thurel.

- Cerroti F.**, Ferrovia da Roma ad Aquila e Solmona per le principali vallate e pel varco più depresso. Roma, 1879.
- Chaix**, Répertoire de la législation des chemins de fer.
- Chamband**, Code des établissements industriels concédés et autorisés, contenant la compétence et la procédure administratives en matière des chemins de fer, etc. Paris, 1841.
- Chevalier M.**, Histoire et description des voies de communication aux États-Unis. Paris, 1840.
- Choppard**, Des chemins de fer industriels.
- Constant**, Code départemental, etc.; solution pratique des diverses questions relatives aux chemins de fer. Paris, 1880.
- Cotelle**, Législation française des chemins de fer. Paris, 1867.
- Daloz**, Répertoire, v. Voirie par chemins de fer.
- Daro**, Des chemins de fer, etc. Paris, 1843.
- D'Avilare E.**, Les chemins de fer méridionaux de l'Italie. 1865.
- Dechoisy E.**, Questioni finanziarie del riscatto delle ferrovie. 1876.
- Demedio A.**, Il problema ferroviario in Italia, ovvero l'organizzazione dell'esercizio privato. 1884.
- Dorning A.**, Usi e abusi delle ferrovie (studi economici-sociali). Milano, 1883.
- Emion**, Manuel pratique ou traité de l'exploitation des chemins de fer.
- Fassa**, Responsabilità delle compagnie ferroviarie relativamente alle persone. 1888.
- Féraud-Giraud**, Des voies publiques et privées modifiées, détruites ou créées par suite de l'exécution des chemins de fer. Paris, 1878.
- Législation des chemins de fer par rapport aux propriétés riveraines. Paris et Aix, 1852.
- Ferraris M.**, I tramways e le ferrovie su strade ordinarie. Torino, 1880.
- Flachat E.**, Les chemins de fer en 1862 et en 1863.
- Gabelli F.**, Il riscatto delle ferrovie. Padova, 1877.
- Gand**, Traité de la voirie et de la police des chemins de fer, etc. Paris, 1846.
- Garnier J. P. X.**, Traité des chemins de toute espèce avec un supplément.
- Gasca**, Il Codice ferroviario. Milano, 1887-1890.
- Gendebien**, Législation et jurisprudence des chemins de fer de la Belgique. Bruxelles, 1858.

- Gisclard**, Code des chemins de fer d'intérêt local. Paris, 1882.
- Goudin**, La vigie des transports par chemins de fer. Paris, 1885.
- Guilbon**, Traité de la police du roulage dans ses rapports avec la compétence des Tribunaux de simple police, etc. Paris, 1857.
- Guillaume**, De la législation des rails, routes et chemins de fer en Angleterre et en France. Paris, 1838.
- Imperatori V.**, La contabilità ferroviaria e le società concessionarie dell'esercizio delle reti mediterranea, adriatica e sicula. 1887.
- Ingremard**, Les concessionnaires de chemins de fer et la propriété.
- Jacquin F.**, De l'exploitation des chemins de fer.
- Kerchner**, Loi sur la police des chemins de fer du 15 juillet, 1845.
- Krantz**, Observations au sujet des chemins de fer d'intérêt général et des lois des 10 juillet et 12 août 1871.
- Lamé-Fleury**, Code annoté des chemins de fer en expropriation, etc. Paris, 1868.
- Lan**, Les chemins de fer français devant leurs juges naturels. Traité de la jurisprudence des chemins de fer.
- Levi E.**, Il problema ferroviario in Italia ed all'estero. 1884.
- Lironcurti A.**, Sull'esercizio delle strade ferrate in Italia (statistica e appunti). Roma, 1883.
- Manara**, La responsabilità delle Amministrazioni ferroviarie regolata dal Codice di Commercio del 1882. Roma, 1884.  
— Il diritto ferroviario. Roma, 1888.
- Marchesini G. B.**, Il trasporto per strade ferrate. 1888.
- Nancy**, Législation et police des chemins de fer.
- Nani C.**, Della responsabilità delle Amministrazioni ferroviarie. Torino, 1874.
- Nogent-Saint-Laurent**, Traité de la législation et de la jurisprudence des chemins de fer. Paris, 1841.
- Paignon**, Traité juridique de la construction, de l'exploitation et de la police des chemins de fer.
- Palaa**, Dictionnaire législatif et réglementaire des chemins de fer, etc. Paris, 1864, 1872, 1881.
- Perdonnet**, Traité élémentaire des chemins de fer.
- Pereire J.**, La questione delle ferrovie, traduz. di F. Viganò. Milano, 1879.
- Pinel**, Jurisprudence des chemins de fer.

- Piola**, Delle strade ferrate e delle loro future influenze in Europa. Torino, 1838.
- Rabbeno A.**, I trasporti ferroviarii ed il riscatto governativo in relazione col progetto preliminare del Codice di commercio. Reggio Emilia, 1873.
- Rebel et Juge**, Traité théorique et pratique de la législation et de la jurisprudence des chemins de fer. Paris, 1847.
- Reden (De)**, Législation des chemins de fer en Allemagne, traduit de l'allemand par P. Tourveux. Paris, 1845.
- Richard Alb.**, Législation des chemins de fer d'intérêt local.
- Ruben de Couder**, Dictionnaire de droit comm., v. Chemin de fer.
- Ruggeri G. B.**, La questione ferroviaria in Italia. Torino, 1884.
- Smith V.**, Lois européennes et américaines sur les chemins de fer.
- Spaventa**, Lo Stato e le ferrovie. 1883.
- Tedesco F.**, Le tramvie (note di giurisprudenza coordinate e spiegate principalmente con atti parlamentari e governativi). Firenze, 1883.
- Tellier H.**, La question des chemins de fer d'après l'enquête parlementaire sur l'exploitation des chemins de fer d'Italie. Bruxelles, 1883.
- Thérion**, Des chemins de fer d'intérêt local.
- Vigouroux**, Législation et jurisprudence des chemins de fer, et des travaux. 1885.
- Zanella**, Sulle guarentigie delle persone dagli avvenimenti nelle strade ferrate. Padova, 1770.

PORTI, SPIAGGIE E LIDO DEL MARE.

- Bufalini F.**, Dizionario tecnico-legale per gli ingegneri e architetti, v. Porti, spiagge e fari (Testo e Supplemento generale).
- Manuale legale degli ingegneri e architetti (Testo e Appendice, 2.<sup>a</sup> edizione).
- La Pratica dei Lavori pubblici (Testo e appendice, Tit. IV).

## CAPITOLO I.

## ACQUE PUBBLICHE

## SEZIONE PRIMA.

**Preliminari.**

(Acque soggette a pubblica amministrazione — fiumi, torrenti, laghi, canali, rivi e colatori naturali. — Classificazione delle opere relative, ecc.)

## SOMMARIO.

1666. Che cosa s'intende in giurisprudenza ed in idraulica per fiumi, torrenti, ecc.  
 1667. Competenza dell'Autorità giudiziaria a decidere tra privati e per interesse privato, se una data acqua sia pubblica o privata.  
 1668. Competenza dell'Autorità amministrativa a determinare se un canale formi parte di uno o di altro fiume.  
 1669. Competenza dell'Autorità amministrativa a decidere se un fossato debba considerarsi come pubblico o privato.  
 1670 e 1671. Per determinare se un corso d'acqua sia pubblico o privato si deve stare alle leggi vigenti, non alle anteriori: nel Veneto non erano acque pubbliche i fossi, gli scoli, ecc.  
 1672. Demanialità dei fiumi, torrenti e loro confluenti: gli altri corsi d'acqua appartengono a persone morali od a privati.  
 1673. La demanialità o no delle acque è costituita dalla esistenza o no di opere formate sul corso di esse.  
 1674. La demanialità non può, quale eccezione *de jure tertii*, opporsi dal privato contro il privato per respingere la prescrizione da questo invocata, ecc.  
 1675. Deliberazione comunale che dichiara propria un'acqua sorgente nei propri fondi e formante più in là un fiume o torrente: nullità.  
 1676. Acque sorgenti in un luogo pubblico comunale: sono di uso pubblico.  
 1677. Acque di una privata sorgente: il demanio le acquista *jure proprietatis* volta per volta che per causa di specificazione le applichi ad un lavoro.  
 1678. Alveo dei fiumi o torrenti: costituisce una privata proprietà dei frontisti: acque subalvee.  
 1679. Letti dei fiumi o torrenti abbandonati dalle acque per nuove opere d'inalveazione: appartengono al costruttore delle opere stesse.

**1666.** Tanto in giurisprudenza che in idraulica il *fiume* è quella maggior corrente d'acqua perenne o temporanea avente corso lento.

Il *torrente* è quella maggior corrente di acqua che ha corso temporaneo ed impetuoso, ed è alimentata dalle acque pluviali e dallo squagliamento delle nevi.

Il *rivo* è quel minor corso d'acqua che dà principio ai fiumi e torrenti.

Lo *scolatore* è il risultato delle acque pluviali o colaticcie che si raccolgono in alvei naturali o manufatti e vanno a terminare in fiumi, o paludi, o in mare.

In materia d'acqua l'antica e perenne osservanza è un fondamentale criterio per la misura dei diritti.

Non eccede il proprio mandato il perito che risolve una questione di diritto inseparabile dalla questione tecnica (*La Legge* 580, IV, Corte d'App. di Torino, 19 febbraio 1864).

— Un corso d'acqua perenne (e la perennità non viene meno se alcuni punti dell'alveo in qualche circostanza straordinaria restino a secco) è fiume nel senso giuridico, se tale l'ha ritenuto l'opinione costante degli uomini: in tal caso il maggiore o minore volume delle acque può far considerare come grande o piccolo il fiume, ma non si potrà attribuirgli la qualità giuridica di rivo.

Tanto per le leggi del 1819 illustrate dai rescritti del 17 giugno 1850 e 20 marzo 1853, quanto per l'art. 427 del Cod. civ. italiano in armonia con le altre leggi che riguardano la materia delle acque, i fiumi, di qualunque categoria, fanno parte del demanio pubblico.

La distinzione tra i fiumi navigabili od atti al trasporto, e quelli che tali non sono, tutto che continui per legge vigente ad influire sul diritto di alluvione, non è più criterio di distinzione, fra i corsi d'acqua di demanio pubblico e quelli abbandonati all'uso dei rivieraschi.

Fra i diritti quesiti, da rispettarsi nelle nuove concessioni d'uso d'acque da parte dello Stato vanno comprese tanto le acque che all'epoca feudale fossero state concesse come accessorio di terre date in feudo, quanto quelle che dai fiumi non navigabili si fossero derivate sotto l'impero di leggi, che non subordinavano a concessione della pubblica autorità la presa d'acqua da tali corsi (Sentenza della Corte d'Appello di Catania 13 aprile 1883; Sindaco di Ragusa c. march. Loffredo; *Foro* I, 1883, 411).

— La legge 20 novembre 1859 sulle opere pubbliche nell'interesse della polizia fluviale ha collocato fra le acque pubbliche anche quelle discorrenti nei *rivi*, senza distinzione della maggiore o minore importanza.

Consequentemente commette la contravvenzione agli art. 100 e 133 della citata legge (132 e 165 di quella vigente) chi costruisce opere senza permesso anche nell'alveo di un *rivo*.

Il procedimento penale per questa contravvenzione non può ritenersi subordinato alla previa ventilazione davanti il giudice ordinario della questione di proprietà delle acque del *rivo* (*La Legge*, 167, III; Consiglio di Stato, 13 marzo 1863; Fisco c. Gariboldi e litisconsorti).

— Diversamente da quanto disponeva in materia di acque pubbliche la precedente legislazione sarda, la legge 20 novembre 1859, dichiarò acque pubbliche anche quelle dei rivi pubblici senza riguardo alla maggiore o minore importanza (*La Legge*, 115, II; Consiglio di Stato, 10 febbraio 1862; Porta c. Fisco delle acque di Valduggia).

**1667.** Spetta alla competenza dell'ordinaria autorità giudiziaria il decidere senza contraddittorio del demanio dello Stato tra privati, e per privato interesse, se una data acqua sia pubblica o di privata proprietà (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 19 ottobre 1882; Comune di Ceriale c. Sasso e Bonfante; *Bollettino* 1883, 57; *Eco Gen.* 1883, *civ.* 73; *Cons. Amm.* 1883, 129; *Ann. Amm. fin.* 1883, 84).

**1668.** Spetta all'autorità amministrativa il determinare se un canale formi parte di un fiume, anzichè di un altro (*La Legge*, 1875, II, 204, Consiglio di Stato, 10 aprile 1875; Cusani c. Finanze).

**1669.** È di competenza esclusiva dell'autorità amministrativa l'esaminare e il decidere se un fossato o corso d'acqua debba considerarsi come pubblico o privato, se debba qualificarsi piuttosto per fossato che per strada, e possano distruggersi e modificarsi opere in esso costrutte coll'autorizzazione amministrativa.

Se però la statuizione amministrativa offenda il diritto di qualche privato, togliendogli o restringendogli l'esercizio di qualche diritto di proprietà, o di altro diritto reale, i tribunali ordinari sono competenti a pronunciare pei danni (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 5 ottobre 1881; Buonavia c. Finanze; *Eco Gen.* 1881, I, 330; *La Legge* 1881, II, 734; *Bett.* 1881, 620; *Bollettino* 1882, 29; *Annali* 1881, 503).

**1670.** Le leggi, le quali per virtù di utilità generale stabiliscono il carattere giuridico delle cose materiali in relazione alla loro fisica qualità o naturale destinazione, determinando di quali

diritti possono essere oggetto, hanno osservanza generale e immediata, senza vizio di retroattività.

Quindi per determinare se un corso di acqua sia pubblico o privato devesi stare alle leggi vigenti, non alle anteriori.

I canali di irrigazione, ancorchè appartenenti allo Stato, non sono, secondo il Codice italiano, acque pubbliche demaniali, ma beni patrimoniali dello Stato.

Possono quindi costituire oggetto di proprietà e possesso da parte di privati (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 8 febbraio 1882; Bonini c. Bertolini; *Giur. Tor.* 1882, 334; *La Legge* 1882, II, 556; *Bollettino* 1882, 390; *Cass. Tor.* 1882, I, 73).

1671. Per acqua pubblica, per le leggi già vigenti nel Veneto, non si intendono nè i fossi, nè gli scoli o canali privati, anche suscettibili di navigazione (*La Legge* 1876, I, 306, Corte di Cassazione di Firenze, 31 dicembre 1875, Camovitto c. Ventura).

1672. I fiumi, i torrenti, ed i loro confluenti immediati e diretti appartengono al demanio dello Stato.

Gli altri corsi d'acqua appartengono a persone morali o a singoli cittadini nei cui fondi sorgono.

L'amministrazione pubblica dello Stato regola l'uso delle acque comunali (Sentenza della Corte d'Appello di Trani, 16 maggio 1883; Comune di Vico Garganico c. Caldavrisi; *Foro I*, 1272).

— Sotto l'impero delle leggi civili del 1819, non le sole acque dei fiumi e delle riviere navigabili od atti ai trasporti erano di demanio pubblico, ma anche quelle dei torrenti e fiumi non navigabili, nè atti ai trasporti, se inservienti all'uso dell'agricoltura e delle popolazioni (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo 4 gennaio 1879; Finanze c. Bartolone; *Circ. Giur.* 1879, 143).

— In virtù dell'antico diritto vigente nelle Due Sicilie, tutte le acque correnti, navigabili, o no, appartengono al Demanio (*La Legge*, 298, XI; Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 1 agosto 1871; Prefetto di Salerno c. De Felice).

— Secondo l'ultimo stadio della legislazione napoletana, le acque dei fiumi navigabili atti al trasporto o no, perenni o torrentziali, appartenevano al pubblico demanio, servendo agli usi delle popolazioni, sotto l'osservanza dei regolamenti amministrativi. L'uso stesso era permesso a ogni ente giuridico, e per la sua lunga continuazione nelle forme legali, si elevava a diritto costituito *erga omnes*.

Simiglianti sono i principii del Codice civile italiano e della legge su le opere pubbliche quando si abbia un titolo legittimo o si ottenga la concessione dal Governo.

È grave errore, che non sia fiume il torrente, e di questo le acque, sol perchè non sono perenni, non appartengano al pubblico demanio, ma sieno private (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 28 maggio 1884; Comune d'Ardore c. Bova e Carara; *Gazz. Proc.* XIX, 258; *Circ. Giur.* 1884, 270; *R. Giur.* Trani 1884, 663; *Bett.* 1884, 597).

— In seguito alla incorporazione del territorio tortonese nei domini dei Reali di Savoia, i quali avevano proclamato (come principio costitutivo della monarchia) *la demanialità dei fiumi e torrenti*, qualunque diritto, anche di piena proprietà sulle acque di un torrente, precedentemente acquistato, dovette di necessità cessare di essere *un diritto di proprietà* sul torrente e sulle acque in esso scorrenti, per assumere invece l'indole ed i caratteri di *un semplice diritto d'uso* delle acque medesime, limitato al godimento praticato.

Codesto concetto è chiaramente espresso nelle RR. costituzioni del 1770, le quali sono, in questa parte, l'eco fedele delle precedenti costituzioni del 1719.

Nel *legittimo titolo preesistente*, a cui in esse si accenna (libro VI, titolo 7°, paragrafo 2°), si comprende qualunque concessione e qualsiasi ragione acquistata per prescrizione, la quale è equiparata alla *posteriore concessione sovrana*. Ora come la concessione non attribuisce la *proprietà* dell'acqua del fiume o torrente, così pure l'antico titolo potrà bensì dar diritto a *valersi dell'acqua* nonostante la sopravvenienza della legge d'ordine politico, ma non mai a mantenere una proprietà, che, in vista di imminente interesse sociale, sia stata avocata al pubblico demanio.

Ciò dipende dalla suprema importanza dei servizi pubblici, cui sono, per loro propria natura, destinati i fiumi e i torrenti, fra cui tiene il primo posto (massime pei torrenti) l'incremento dell'agricoltura e dell'industria, le quali mediante la derivazione dei canali, possono in mille modi avvantaggiarsi. Questo scopo invece andrebbe certamente in gran parte perduto, qualora si ammettesse, che un privato possa avere *un diritto esclusivo di proprietà su tutta l'acqua di un torrente* e la conseguente facoltà *utendi ed abutendi*, mentre il legislatore non poteva lasciare alla balia dei privati il rendere inoperoso un così potente fattore di pubblica prosperità.

Ed egli è appunto perchè il principio della *demanialità* dei fiumi e torrenti ben si può conciliare coll'uso delle acque dei medesimi, che la costante giurisprudenza anteriore al Codice albertino, e poscia i combinati articoli 431 e 2362 di questo Codice, hanno riconosciuto *potersi acquistare per prescrizione il diritto di derivare ad un dato uso acqua da un fiume o da un torrente.*

Se è vero che chi abbia la *proprietà* di una data cosa non perde il diritto di disporne quando che sia a proprio talento, solo perchè ne abbia usato in un modo, piuttostochè in un altro, o non ne abbia anche usato affatto, lo stesso non può dirsi di chi abbia un *semplice diritto d'uso sopra una cosa che appartenga ad un terzo*; questo diritto d'uso, come qualunque diritto reale sulla cosa altrui, può *cadere in prescrizione* quando non sia estrinsecato pel tempo dalla legge stabilito, estinguendosi perciò a profitto del proprietario, il quale, per tal modo, *libertatem fundi sui usucapit.*

In conseguenza data la concessione di derivare in perpetuo da un canale una determinata quantità d'acqua, ovvero acqua a piacimento, ed anche tutta quanta l'acqua in esso scorrente, il diritto della derivazione è in tutto, od in parte, perduto, qualora, entro un trentennio dalla sua data, la concessione non sia stata attuata affatto, ovvero sia stata attuata, ma entro limiti più ristretti.

Il *possesso immemorabile*, per propria natura e per costante giurisprudenza fa presumere il titolo, ed anzi è il miglior titolo possibile.

Trovandosi l'uno all'altro di fronte due possessi egualmente legittimi sul fiume o torrente, essi debbono per l'articolo 700 del Codice civile venire tutelati in egual grado, dentro i rispettivi limiti, in cui si sono espliciti per una innumerevole serie di anni.

In tema di acqua di fiumi e torrenti è canone fondamentale di dottrina e giurisprudenza, doversi nel fiume o torrente distinguere due parti: l'una *essenzialmente pubblica*, costituita da quel complesso di servizii, che l'acqua può rendere all'universalità dei cittadini, sia come mezzo di trasporto, sia come via di comunicazione, sia come linea di confine e di nazionale difesa, e come tale quindi non è commerciabile, e va soggetta alla tutela dell'autorità amministrativa: l'altra invece *privata*, riflettenti i servizii di vario genere, che le acque, senza detrimento dell'uso pubblico, possono rendere direttamente ai privati o indirettamente al pubblico, col divenire fattore d'incremento all'agricoltura e all'industria, è commerciabile e regolata dalla legge civile.

L'articolo 168 della legge sulle opere pubbliche, che segna la distanza dei fontanili e cavi, non essendo rivolto che ad assicurare l'incolumità dei fiumi e torrenti, sotto il primo dei summenzionati aspetti, cioè, dell'*interesse pubblico*, nulla ha che fare coi rapporti *d'interesse privato*, a cui possono dar vita le concessioni fatte dal Governo in modo espresso e tacito; questi privati rapporti rimangono posti unicamente sotto la salvaguardia del diritto civile privato, e perciò può invocarsi a loro difesa l'art. 578 del Codice civile.

In ispecie l'articolo 578 del Codice civile è applicabile a difesa di un canale derivato da un fiume, contro il canale di un privato, che *emunga* le acque già entrate nel fiume.

Se però al canale scavato nel fondo privato, o alla fonte in esso aperta è applicabile l'articolo 578 del Codice civile, nel senso di impedire di *emungere* le acque *subalvee* o *superficiali nel fiume decorrenti* e già raccolte, posciachè tardiva potrebbe giungere la provvidenza dell'articolo 168, lettera K, della legge sui lavori pubblici, è però lecito al proprietario del canale stesso o della fonte, di arrestare tagliandone la vena, oltrechè le acque scaturienti dalle viscere della terra, tutte quelle, che dalle irrigazioni dei fondi superiori, o scorrenti al sottosuolo per livelletta discendente andrebbero al fiume: il diritto di proprietà cogli articoli 436 e 540 del Codice civile tutela al proprietario tali acque (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 16 marzo 1883; Gropello c. Comune di Viguzzolo; *Giur. Tor.* 1883, 641; *La Legge* 1883, II, 301; *Ann. Amm. fin.*, 1883, 304).

— Un corso d'acqua perenne è a reputarsi fiume, semprechè le proporzioni sue eccedano quelle di un semplice rivo. Il diventare in alcuni punti secco l'alveo nella stagione estiva non osta alla detta qualifica.

La navigabilità di un fiume, e l'essere il medesimo atto al trasporto, non sono criterii per decidere della demanialità delle acque di fronte all'articolo 424 del vigente Codice civile italiano.

Abolito il sistema feudale, divennero allodiali le terre del feudo, e con esse oggetto di proprietà privata del già possessore del fondo anche le acque designate nelle originarie concessioni come accessioni delle terre feudali.

La cessata legislazione civile delle due Sicilie non diversamente dal vigente Codice civile italiano, ascrisse al demanio dello Stato tutti i fiumi di qualunque categoria.

Conseguentemente, dall'attuazione di quella legislazione in poi, i privati utenti delle acque di un fiume pubblico non poterono vantare diritto quesito, senza bisogno di governativa concessione, se non a quella quantità di acque di cui avevano sino allora liberamente goduto (Sentenza della Corte d'Appello di Catania 13 aprile 1883; Sindaco di Siracusa c. Loffredo; *Foro*, 1883, I, 411).

## OSSERVAZIONI.

Questa stessa sentenza l'abbiamo riassunta anche sotto il n. 1666, perchè la si trova riferita nei due *Rep. del Foro it.*, 1883 e 1884, voce Acque, ma in modo diverso.

— I canali navigabili appartengono al demanio pubblico e non già al patrimonio dello Stato (*La Legge* 11, XII, Corte d'Appello di Milano 26 settembre 1871; Prefetto di Milano c. Ratti).

**1673.** La demanialità o no delle acque è costituita dalla esistenza o inesistenza di opere formate sul corso di esse, in guisa da indicare, nell'affermativa, che si esercita un possesso *animo domini*; e quindi è il potere giudiziario competente a conoscere dei piani che vi sono relativi (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 24 gennaio 1883; Palomba c. Spinelli; *Filangeri* 1883, 155; *G. Pret.* 1883, 5).

**1674.** La demanialità del fiume o torrente, non può, quale eccezione *de jure tertii*, opporsi dal privato contro il privato per respingere la prescrizione da questo invocata.

La transazione, colla quale il proprietario di un molino si obbliga a non danneggiare colle sue opere altro molino posto sullo stesso corso di acqua, non impedisce che egli, creando una condizione di cosa contraria al titolo, e mantenendola per tutto il tempo della prescrizione, possa con questo mezzo liberarsi dalla assunta obbligazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 24 gennaio 1884; Calcamuggi c. Comune di Oddalengo Grande; *Giur. Tor.* 1884, 131).

**1675.** Una deliberazione colla quale un Consiglio comunale argomentando dacchè nei proprii fondi sorga un'acqua che più in là costituisce un fiume o torrente si dichiara proprietaria delle acque del fiume o torrente è contraria alla legge che solo nel Demanio dello Stato riconosce questa proprietà e deve quindi essere annullata (*La Legge*, 359, IX; Decreto del Sotto-prefetto di Gerace 1 maggio 1869; deliberazione del Comune di Gioiosa).

**1676.** Il diritto del signore feudale sulle acque pubbliche, non includeva l'idea del dominio di esse, ma era limitato soltanto alla loro giurisdizione e tutela.

Le acque sorgenti in un luogo pubblico comunale sono di uso pubblico; esse rimangono, durante tale destinazione, fuori di commercio, e quindi non sono capaci di prescrizione (Sentenza del Tribunale di Salerno 16 luglio 1880; Comune di Salerno c. Buchy e D'Andrea; *Gazz. Proc.* XV, 356).

**1677.** Il pubblico demanio acquista *jure proprietatis* le acque di una privata sorgente, ma volta per volta che, per causa di *specificazione*, le applichi ad un lavoro (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 21 dicembre 1883; Comune di Bienno c. Comune di Breno; *Giur. Tor.* 1884, 4; *M. Trib. Mil.* 1884, 114; *La Legge* 1884, I, 624; *Annali* 1884, 177; *Bett.* 1884, 317; *Ann. Amm. fn.* 1884, 240).

**1678.** L'alveo dei fiumi o torrenti costituisce una privata proprietà dei frontisti soggetta alla pubblica servitù di passaggio delle acque (Cod. civ., art. 427, 438).

Quindi le acque subalvee sono anch'esse di proprietà dei frontisti, o lo Stato non può occuparle, se non espropriandole (Sentenza della Corte d'Appello di Palermo 23 dicembre 1887; Ministero dei lavori pubblici c. De Spuches di Galati).

— L'alveo dei fiumi o torrenti non appartiene al pubblico demanio, ma è di uso pubblico, finchè vi trascorrono le acque; conseguentemente, cessato l'uso pubblico, esso rientra nella libera disposizione dei proprietari frontisti.

Le acque subalvee, che sfuggono dal corso ordinario del torrente, non sono di pubblico uso, e tanto meno appartengono al demanio pubblico (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo 22 novembre 1884; De Spuches di Galati c. Ferrovie meridionali).

#### OSSERVAZIONI.

La dottrina e la giurisprudenza non sono concordi sulla teorica accolta con questa sentenza dalla Corte suprema Palermitana.

In senso conforme si possono consultare: PACIFICI-MAZZONI (*Comm. del cod. civ.*, art. 427, n. 74 e art. 453, n. 278); RICCI (*Dir. civ.*, II, n. 49, 50, pag. 74 e seg.); GIANZANA (*Le acque*, n. 26, pag. 44 e seg.) e DIONISOTTI (*Servitù delle acque*, n. 49, pag. 37), i quali tutti appunto ammettono che l'alveo dei fiumi e torrenti costituisca una proprietà privata, soggetta ad uso pubblico finchè l'acqua vi fluisca. E la stessa opinione aveva manifestato lo SCIALOJA esaminando la questione a chi spettasse intentare l'azione possessoria (*Comm. del cod. di proc. civ. Sardo*, vol. I, parte 2, n. DCCCXCVIII, pag. 448).

Ma la teorica del PACIFICI-MAZZONI e degli altri scrittori succitati è stata vivamente censurata dall'illustre prof. C. F. GABBA in una sua *Rassegna giuridica*, pubblicata nella *Nuova Antologia* (agosto 1868, pag. 849), ed è contraria anche a quanto insegna il BORSARI (*Cod. civ. sull'art. 427, n. 833*), il quale scrive che: « il fiume o torrente finchè esiste è un complesso inseparabile; tutto l'insieme è demaniale », e soggiunge che la legge attribuisce ai frontisti la proprietà dell'alveo abbandonato come diritto nuovo, *jure accessionis*, non come ricuperazione di antica proprietà.

Sull'argomento sono da consultare anche due pregevoli monografie, l'una del prof. O. LUCHINI, *Delle vicende giuridiche dei terreni laterali ai fiumi e dei diritti dei consorzii* (Firenze, 1876); l'altra del ZILIOI, *Del diritto dei privati al terreno che è sotto l'acqua dei fiumi*. (Parma, tip. Fiaccadori).

In quanto poi alla giurisprudenza, veggasi la sentenza della Cassazione di Firenze, 19 febbraio 1880 (*Foro*, 1880, I, 698) e le altre decisioni ivi citate, nonchè, per la giurisprudenza posteriore, la sentenza cassata dalla Corte d'Appello di Palermo, 21 luglio 1882 (*Circolo giur.* 1883, 226) ed una decisione della Corte d'Appello di Genova, 27 luglio 1883, Viale, Coppello c. Finanze (*Foro id.*, Rep., 1883, voce *Demanio*, n. 13).

**1679.** Qualunque corso d'acqua perenne ed assai copiosa costituisce un fiume, e fa quindi parte del demanio pubblico.

Sono demaniali tutti i torrenti che, per la loro importanza, possono influire sulla navigazione, l'industria e la irrigazione.

I letti dei fiumi o torrenti abbandonati dall'acqua per nuove opere d'inalveamento appartengono al costruttore delle opere stesse, non ai proprietari fronteggianti (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 30 gennaio 1880; Cotta c. Finanze; *Eco Gen.* 1880, I, 132; *Bollettino* 1880, 188; *M. Trib. Mil.* 1880, 494).

---

## SEZIONE SECONDA.

### Consorzii.

#### § I. — GENERALITÀ.

(Acque e strade.)

#### SOMMARIO.

1680. Consorzii anteriori alla legge 20 marzo 1865: debbono essere regolati secondo le disposizioni di questa in quanto non siano contrarie agli statuti speciali, ecc.

1681. Deliberazione di un corpo consorziale: silenzio della legge sul modo col quale debba notificarsi agli interessati.
1682. Consorzi obbligatorii: devono essere stabiliti per legge.
1683. Amministrazione consorziale: stabilimento di un'imposizione su tutti i compartecipanti; regolamenti toscani dai consorzi sui fiumi e fossi.
1684. Deliberazione comunale d'iniziativa di un consorzio, senza aver per fase un progetto di massima per la determinazione delle quote di concorso: tale consorzio non può esser dichiarato obbligatorio.
1685. I giudici non possono stabilire un consorzio coattivo senza il consenso delle parti: ciò è di competenza dell'Autorità amministrativa.
1686. Deliberazione consortile di nomina d'impiegato fatta a voti palesi: nullità.
1687. Condanna di un consorzio, per un fatto arbitrario del suo presidente, ai danni verso un suo membro: mancanza in questo d'azione per pretendere che venga imposto ai membri del consorzio, lui escluso, un modo di sovrinposte o di riparto pel pagamento di tali danni.
1688. Costituzione legale di un consorzio: sua indole coattiva e continuativa sino alla consumazione dell'opera, per cui fu stabilito, ecc.; consorzio di privati inteso ad opera di utilità comune; è ente morale amministrativo; deputazione amministrativa eletta dall'assemblea; è il potere esecutivo, ecc.
1689. Consorzio fra più Comuni di diverse provincie: deliberazioni; debbono essere approvate dall'Autorità provinciale da cui dipende il luogo dove ha sede il consorzio.
1690. Consorzio di Comuni: può appellare da una sentenza senza bisogno di autorizzazione preventiva.
1691. Esazione delle quote di contributo dei consorzi: formalità.
1692. Reclamo proposto all'Autorità giudiziaria per indebita tassa consorziale: eccezione di decadenza; nullità di uno stato consorziale; incompetenza dell'Autorità giudiziaria; beni tassati secondo la qualità di coltivazione.
1693. Consiglieri dei Comuni formanti un consorzio stradale: debbono astenersi dai contratti relativi.
1694. Diritto di non far parte di un consorzio coattivo: spetta pregiudizialmente al magistrato esaminare se l'atto amministrativo è legale.
1695. Strada consortile danneggiata dalle acque di un rivo: opere autorizzate dall'Autorità amministrativa; competenza dell'Autorità giudiziaria a riconoscere se dal consorzio siansi ecceduti i limiti dell'autorizzazione, ecc.; eccesso commesso nella esecuzione; risarcimento di danni, ecc.
1696. Opere pubbliche: legge pontificia del 1817; aggravio di tassa consorziale dipendente da opere ordinate irregolarmente; Autorità giudiziaria; competenza.
1697. Consorzio a cui carico è posta una data somma per chiusura di rotte d'argini con riparto di spese eseguito dal Ministero, ecc.; reclamo; incompetenza giudiziaria.
1698. Consorzi già costituiti nel Veneto al momento dell'attuazione della legge 20 marzo 1865, all. F: han vita giuridica indipendentemente da qualunque formalità posteriore a quell'epoca; art. 116 di detta legge; termine di tre anni; non è perentorio.
1699. Consorzi obbligatorii: consorzi volontari; di questi possono i Comuni associati provocarne lo scioglimento, salvo i danni.

1700. Provvedimento emesso da congregazione consorziale: *motu proprio* Piano e legge 20 marzo 1865, all. F; non può mai assumere carattere di atto amministrativo senza l'approvazione del Prefetto; competenza del potere giudiziario a definire i litigi, qualunque sia la natura dei consorzii e quantunque i loro atti sian della natura di quelli emanati dalla pubblica amministrazione.
1701. Consortista: non può pretendere di sciogliersi a suo arbitrio da ogni vincolo sociale per causa di innovazioni alle discipline consorziali; deve ricorrere al magistrato.
- 1702 e 1703. Statuti di partecipanza bolognesi: godimento dei beni spettanti alla partecipanza; ammissione; è necessario avere stabile dimora nel Comune; che s'intende per dimora stabile; commissione amministrativa; riconoscimento in taluno dei requisiti voluti per la partecipanza; il Consiglio amministrativo del consorzio non può ingerirvisi.
1704. Statuto di un consorzio che autorizza la rappresentanza di esso, composta del Sindaco e di due delegati, a stare in giudizio pel consorzio: citazione; notificazione; basta farla al Sindaco.
1705. Diritto d'impero: non può competere ad un consorzio di acque, il quale non è un'autorità amministrativa, ma una pubblica amministrazione.
1706. Consiglio d'amministrazione di un consorzio: deliberazione d'urgenza di ricorrere in Cassazione, da sottoporsi poi all'assemblea generale; validità.
1707. Riconoscimento dell'interesse comune per un consorzio obbligatorio e approvazione del relativo regolamento: sono materia di amministrazione; competenza speciale dell'Autorità giudiziaria; riguarda i consorzii d'interesse privato.
1708. Rappresentanza del consorzio: a lei solo spetta promuovere i provvedimenti per raggiungere lo scopo.
1709. Consorzio costituito legalmente: sussiste finchè non venga sciolto dal consenso delle parti o dalla legge.
1710. Deliberazioni della deputazione consortile: facoltà della Giunta provinciale amministrativa.
1711. Giunta provinciale amministrativa che ha costituito un consorzio: è incompetente per riformare il relativo decreto; ricorsi contro i decreti di costituzione di consorzii; spetta al Governo il provvedere.

**1680.** Le leggi e le norme generali, che regolavano i consorzii esistenti prima della pubblicazione della legge 20 marzo 1865, all. F, hanno cessato di avere vigore colla pubblicazione della legge stessa.

Le prescrizioni della citata legge debbono essere osservate in quanto non sieno contrarie agli statuti o ai regolamenti speciali dei singoli consorzii.

Le adunanze dei consorzii in prima convocazione sono nulle, se non sieno prese coll'intervento della metà dei componenti il consorzio (*La Legge* 1875, II, 45, Cons. di Stato, 18 dicembre 1874).

**1681.** Nel silenzio della legge sul modo col quale una deliberazione di un corpo consorziale debba notificarsi agli interessati, non si può procedere per mezzo di affissioni all'albo pretorio o di pubblici proclami, se non quando si tratti di oggetto che riguardi l'interesse generale dello Stato, della Provincia o del Comune.

Ove però si tratti di deliberazione relativa all'interesse di alcune persone determinate, la notificazione deve essere loro fatta direttamente e personalmente; fatta in modo diverso, o fatta senza le forme necessarie, la notificazione non produce nè la costituzione in mora, nè la decorrenza di termini a carico del notificando (*La Legge*, 1875, II, 328, Corte di Cassazione di Torino 19 maggio 1875, Mancassola-Pusterla, c. Casa).

**1682.** I consorzii obbligatorii devono essere stabiliti per legge.

Le semplici dichiarazioni del Ministero dei Lavori pubblici sull'interesse comune di due Provincie in un'opera pubblica non possono servire di base per costringere d'ufficio quella delle due Provincie che abbia ragioni per non prestarsi al consorzio (*La Legge*, 1876, II, 191, Cons. di Stato, 3 dicembre 1875).

**1683.** Non viola gli statuti sociali o consorziali la Deputazione o Amministrazione, che, costretta da imperiosa necessità di provvedere all'urgente tutela della cosa comune, stabilisce un'imposizione su tutti i partecipanti o interessati, senza osservare le norme determinate dagli statuti, ma, nel ripartire le quote, ne ordina il pagamento in via provvisoria, senza pregiudizio dei diritti che ai partecipanti possano competere nella liquidazione finale.

I regolamenti toscani dei consorzii sui fiumi e fossi del 17 giugno 1825 e 20 settembre 1828 sono stati conservati in vigore dalla legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865.

In virtù di tali regolamenti le Deputazioni hanno il diritto d'imporre a carico dei proprietari associati delle quote di concorso per il fine dell'associazione.

Le imposizioni che si pagano dalle masse degli interessati in un dato consorzio sebbene istituito per atto del Governo, stabilite dalla Deputazione o Amministrazione che lo regge, non appartengono alla categoria dei pubblici tributi che, in forza dello statuto del regno, non possono imporsi che per legge (*La Legge*, 1875, I, 185, Corte di Cassazione di Firenze, 25 gennaio 1875, Mimbelli c. Deputazione dei fiumi e fossi della Provincia pisana).

**1684.** Se la deliberazione, con la quale un Consiglio comunale si fa iniziatore di un consorzio, non ha per base un progetto

di massima che possa servir di norma ai Comuni chiamati a far parte del consorzio, per la determinazione delle rispettive quote di concorso, la Deputazione provinciale<sup>1</sup> non può dichiarare la costituzione obbligatoria del consorzio, e se lo dichiara, il suo atto è nullo (R. decreto 14 dicembre 1871; Comune di Rosalini c. Deputazione provinciale di Siracusa; *La Legge*, 272, XII; *Manuale degli Amministratori*, 1872, 144).

**1685.** I giudici non possono stabilire un consorzio obbligatorio, dovendosi intorno a ciò lasciare in balia delle parti l'apprezzamento dell'utile che ciascuna di esse può ricavare, e, in mancanza di tale consenso, essendo di competenza dell'autorità amministrativa l'ordinarlo qualora venisse riconosciuto di generale interesse (*La Legge* 727, I, Cons. di Stato 8 aprile 1861; Amministrazione dei lavori pubblici c. Rolando).

**1686.** È nulla la deliberazione di un consorzio, come di un Consiglio comunale, con cui a voti palesi e per acclamazione si nomina un impiegato.

La nullità non è sanata dal visto del Sotto-prefetto con cui la deliberazione siasi resa esecutoria, per chiedere il pagamento dello stipendio in essa stabilito.

L'impiegato nominato non può quindi invocare la detta deliberazione.

Ha però diritto ad un compenso in ragione del lavoro fatto (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 8 maggio 1884; Peron c. Consorzio della Dora in Donnaz; *Giur. Tor.* 1884, 479; *Annali* 1884, 353; *R. Amm.* 1884, 599).

**1687.** Condannato un consorzio al risarcimento di danni per un fatto arbitrario del suo presidente verso un membro di esso, manca costui d'azione per pretendere (e l'autorità giudiziaria di competenza per conoscere) che venga imposto alla congregazione consorziale pel pagamento dei danni a lui dovuti un modo di sovrainposte o di riparto fra tutti i soci, meno lui stesso.

Un socio o consorziato può esimersi da ogni responsabilità verso i terzi danneggiati dal fatto illecito e illegale del presidente o amministratore, nel solo caso che siasi contro di lui ottenuta condanna personale e diretta (Sentenza della Corte d'Appello di

---

<sup>1</sup> Lo ripetiamo, alla Deputazione provinciale è stata sostituita la Giunta provinciale amministrativa.

Bologna 6 settembre 1884; Garbogni c. Congregazione del Canale Vela; *Bett.* 1884, 535).

**1688.** Costituito legalmente un consorzio, è nell'indole e nella natura di simiglianti associazioni che innanzi tutto siano forzose e che debbano continuare per legge sino alla completa e terminativa consumazione dell'opera, per cui furono costituite, e fino alla perpetua conservazione di essa.

Perciò pretendere che il consorzio debba intendersi valevole limitatamente a certo periodo di tempo è sconoscerne l'entità e lo scopo.

Solo in ispecialissimi riscontri, e nel modo stesso e con le approvazioni medesime dell'autorità pubblica necessarie alla costituzione, il consorzio può modificarsi essenzialmente, o sciogliersi e liquidarsi.

L'essersi la spesa presuntiva sistemata da principio in una somma inferiore a quella risultante nella consegna finale non altera punto le condizioni del consorzio, nè vieta che esso giuridicamente debba perdurare, dacchè è stato approvato dalla potestà tutoria.

Un consorzio di privati inteso ad opera di utilità comune è ente morale amministrativo, i cui atti, fatti e deliberazioni, i coin-teressati non possono sindacare innanzi il potere giudiziario, se non abbiano mai amministrativamente opposto reclamo.

La deputazione amministrativa eletta dall'assemblea è il potere esecutivo, ma non può rappresentare il consorzio in giudizio. Le azioni giudiziarie contro di esso debbono invece rivolgersi contro l'assemblea generale, o almeno contro il consiglio dei delegati.

In tema di consorzii è fuorclusa qualsiasi azione alla minoranza per disconoscere e censurare l'operato ed il fatto della maggioranza e non è luogo a danni ed interessi se i preposti al consorzio non furono redarguiti a mente e con le forme normali dettate dalla legge stessa dall'associazione (Sentenza della Corte d'Appello di Messina 12 aprile 1883; Perrone Saladini c. Cacciola; *La Legge* 1884, I, 90; *Foro Mess.* III, 45; *Ann. amm. fin.* 1884, 98).

**1689.** Costituito un consorzio fra più Comuni appartenenti a diverse provincie, le deliberazioni, che per legge debbono riportare l'approvazione governativa o quella della autorità tutoria, non debbono essere approvate da tutti i Prefetti o da tutte le Deputazioni provinciali da cui i Comuni consorziali dipendono, ma da

quel Prefetto soltanto o da quella Deputazione provinciale da cui dipenda il luogo dove ha sede il consorzio (Parere del Consiglio di Stato 4 luglio 1883; Consorzio per la costruzione ed esercizio della ferrovia Parma, Guastalla e Suzzara; *Foro III*, 140).

**1690.** Un consorzio di Comuni può appellare da una sentenza riuscitagli contraria senza mestieri di preventiva autorizzazione: l'autorizzazione postuma ripara la nullità e decadenza (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 21 marzo 1883; Consorzio esattoriale di Serravalle-Scrvia c. Pallavicini; *Giur. Casale* 1883, 218).

**1691.** L'esazione delle quote di contributo de' consorzii, per la legge sulle opere pubbliche, dev'essere fatta con le forme e secondo i principii stabiliti per l'imposta fondiaria.

Al presente, come per questa, si parimente per le quote di contributo, devesi seguire la legge 20 aprile 1871, secondo la quale le forme privilegiate per l'esattore durano tre mesi, oltre la scadenza del contratto dell'esattoria.

Nella stessa legge è destinato il mezzo per la notificazione degli avvisi a causa di facilitazione all'esattore e per economia di spese al debitore, ma quella non esclude la ordinaria attribuzione degli uscieri di Pretura per le esecuzioni a carico di debitori di imposte e di tasse (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 18 aprile 1883; Ranieri c. Melisani; *Gazz. Proc. XVIII*, 199; *Annali* 1883, 226; *Imp. Dir.* 1883, 272; *La Legge* 1883, II, 666; *Bollettino* 1883, 402; *R. Amm.* 1884, 144; *Ann. Amm. fin.* 1884, 54).

**1692.** Non può invocarsi eccezione di decadenza contro il reclamo proposto all'autorità giudiziaria per indebita tassa consorziale, ove per tale reclamo non sia decorso il termine fissato dalla legge o dallo statuto.

La nullità o irregolarità di uno statuto consorziale sono sottratte alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Quando in uno statuto i beni sono tassati *secondo la qualità di coltivazione* è chiaro che debbono intendersi esenti beni non coltivabili e non produttivi.

In questo caso l'enunciazione tra i beni tassati dei fondi *vallivi*, deve intendersi pei fondi che danno *prodotti vallivi*, e non già dei fondi che si trovano *a valle*, e cioè in piano (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 9 febbraio 1883; Vandini; *R. Giur. Bol.* 1883, 76).

**1693.** I consiglieri dei Comuni formanti un consorzio stradale devono astenersi dal prendere parte ai contratti del consorzio stesso.

Sono quindi nulli gli atti d'incanto, in forza dei quali un consigliere di uno dei Comuni consorziati assunse la costruzione dei lavori consortili (Parere del Consiglio di Stato 13 luglio 1883; Consorzio per la costruzione della strada Calestano Bercetto; *Foro* III, 105).

**1694.** Proposto in giudizio il diritto di non far parte del consorzio coattivo ordinato da decreto regio, è questione pregiudiziale, spettante all'autorità giudiziaria, quella dell'essere l'atto amministrativo conforme a legge (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 1 gennaio 1883; Comuni di Bassano e Cismone c. Consorzio di Strada comunale; *M. Trib. Mil.* 1883, 187; *Cons. Ann.* 1883, 115).

**1695.** È competente l'autorità giudiziaria a riconoscere se nella esecuzione di opere, autorizzate dall'autorità amministrativa per riparare ai guasti recati ad una strada consortile dalle acque di un rivo, siasi dal consorzio ecceduti i limiti della autorizzazione, e sia quindi tenuto al risarcimento dei danni.

Nè osta che l'autorità amministrativa abbia approvato le spese occorse nell'esecuzione delle opere e respinte le opposizioni dei danneggiati, se consta che all'autorità amministrativa non era noto l'eccesso commesso nell'esecuzione.

Accertato che nell'esecuzione siasi dal consorzio commesso tale eccesso, deve dichiararsi tenuto al risarcimento dei danni che per effetto delle maggiori opere compiute siano derivati agli utenti delle acque del rivo, in ispecie per essersi reso impossibile l'esercizio di un molino che era servito dalle acque del detto rivo.

Deve inoltre eseguire il consorzio a sue spese le nuove opere riconosciute necessarie per ripristinare lo stato delle cose con quei temperamenti che mentre servano alla difesa della strada possano facilitare l'esercizio ulteriore del molino.

Il fatto illegittimo del consorzio per cui è dichiarato tenuto al risarcimento del danno verso il proprietario del molino non può da questo invocarsi con forza maggiore che lo esoneri dal risarcire a sua volta il danno risentito dai suoi affittaiuoli per diminuito o mancato godimento della cosa locata (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 20 dicembre 1882; Consorzio Montaldo c. Avocado; *Giur. Tor.* 1883, 226).

**1696.** Solo per ciò che riguarda la esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche è tuttora vigente la legge pontificia del 23 ottobre 1817; ma le relative questioni di competenza devono essere risolte colle nuove leggi.

Rientra nella competenza ordinaria dell' autorità giudiziaria l'esame della domanda contro un aggravio di tassa consorziale dipendente da opere cui la congregazione consorziale si dice aver proceduto sopra deliberazioni irregolari in sè stesse e che in ogni caso non autorizzavano l'esecuzione di ciò che fu eseguito (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 10 maggio 1882; Consorzio del 2° circondario di Scoli di Ferrara detto anche del Polesine di S. Giorgio e Ferrari Hebert; *Corte S. Roma* 1882, 271).

**1697.** Sia per le leggi già vigenti nel Veneto, sia per le leggi attuali, è incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere se un consorzio debba o no pagare una data somma posta a suo carico con riparto di spese eseguito dal ministero dei lavori pubblici, e notificato alla Deputazione provinciale, o se sia il caso di addivenire ad un nuovo riparto tenendo distinte le spese incontrate per la chiusura delle varie rotte degli argini (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 9 maggio 1882; Consorzio Guà e Provincia Vicenza, Ferrovia dell'Alta Italia c. Ministero dei lavori pubblici; *Temi Ven.* 1882, 306; *Gazz. Leg.* 1882, 212; *Corte S. Roma* 1882, 392).

**1698.** I consorzii che erano già costituiti nel Veneto al momento dell'attuazione della Legge 20 marzo 1865, allegato F., n. 2248, estesa alle provincie della Venezia con Regio decreto del 14 dicembre 1866, n. 4373, hanno vita giuridica indipendentemente da qualunque formalità posteriore a quell'epoca, in virtù dell'articolo 116 di detta legge.

Il termine di tre anni, prescritto da questo articolo ai consorzi preesistenti per sottoporre i loro statuti e regolamenti alla revisione della loro rappresentanza legale e alla approvazione dell'autorità, non è perentorio, e l'inadempimento di tale prescrizione non priva il consorzio della sua vita giuridica (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 22 dicembre 1881; Consorzio di Casarsa e Croce c. Portalupi; *Gazz. leg.* 1882, 48; *La Legge* 1882, II, 162; *Temi Ven.* 1882, 171).

## OSSERVAZIONI.

Il Consiglio di Stato aveva già opinato quanto segue:

L'esistenza legale dei consorzii anteriori alla nuova legge è mantenuta sotto le discipline delle leggi e dei regolamenti che li hanno istituiti.

Tali discipline hanno cessato di avere vigore come legge locale, ma rimangono come statuti particolari dei consorzii stessi.

Il termine della legge assegnato per la riforma dei loro statuti non è perentorio, e non essendo posto a pena di decadenza vuol essere considerato come eccitamento a porsi in regola colla legge.

La trascorrenza del termine anzidetto nulla detrae alla legalità dei loro atti quando siano conformi alle leggi di loro istituzione.

Le norme che governano l'esistenza legale di codesti consorzii determinano pure la legalità dei loro atti, in quanto l'ente morale non può concepirsi senza l'azione, e la sua personalità non è un'astrazione, ma si estrinseca negli atti inerenti alla sua natura (Parere 10 febbraio 1877; *Foro*, III, 117).

**1699.** Essendo stabilito dalla legge sui lavori pubblici quali sono i consorzii obbligatorii pei Comuni e con quali forme debbano essere costituiti tutti gli altri non contemplati dalla legge rivestono carattere di volontarii, e come tali i Comuni associati hanno il diritto di provocarne lo scioglimento, salvo di sottostare ai danni che dal loro recesso possono derivare agli altri Comuni associati (Parere del Consiglio di Stato 25 giugno 1881; Comune di Possagno; *Foro* III, 102).

**1700.** Sia pel motuproprio Piano del 23 ottobre 1817, sia per la legge 20 marzo 1865. n. 2248, allegato F, il provvedimento emesso da congregazione consorziale non può mai assumere carattere di atto amministrativo senza l'approvazione del prefetto.

Qualunque sia la natura dei consorzi, ritenuto pure che i loro atti potessero ritenersi della natura di quelli emanati dalla pubblica amministrazione, non meno competente sarebbe il potere giudiziario a definire la lite.

Trattandosi di un mero atto di gestione privata, anche quando vi fosse intervenuta l'approvazione prefettizia, non avrebbe questa la forza d'immutare la natura dell'atto e da puramente privato e patrimoniale sollevarlo al grado di atto amministrativo di pubblico interesse (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 11 luglio 1881; Congregazione del 1° circondario di Scoli di Ferrara c. Società per la bonifica dei terreni ferraresi; *Corte S. Roma* 1881, 540).

**1701.** Il consortista non può pretendere di sciogliersi a suo arbitrio da ogni vincolo sociale, per ciò che l'amministrazione del consorzio abbia fatto qualche atto od apportata qualche innovazione alle discipline consorziali, senza che egli vi abbia partecipato e consentito; ma ha soltanto il diritto di chiedere ed ottenere giudizialmente la revocazione di quegli atti, e così pure il proprio recesso dal consorzio (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 23 settembre 1881; Antona Traversi c. Consorzio del Cavone Marangone; *M. Trib. Mil.* 1881, 1043; *Bell.* 1881, 703).

**1702.** Tanto per gli antichi che pei nuovi statuti di partecipazione vigenti nella provincia di Bologna, per potere essere ammessi al godimento dei beni spettanti alla partecipazione stessa, non basta conservare nel relativo Comune il domicilio, ma occorre avervi abituale e stabile dimora in modo da esservi reputato vero abitante.

A siffatta dimora non corrisponde il fatto di pagare ivi le tasse, tenervi un locale per abitazione e farvi ricapito per qualche giornata interpolatamente: quindi non ha diritto di far parte di tale associazione il giornaliero operaio, il commerciante girovago, l'artista teatrale e ognuno che per ragione della sua arte e professione sta fuori del Comune la maggior parte dell'anno senza avere nel Comune famiglia, quando anche vi tenga una stanza per abitazione (Sentenza del Tribunale di Bologna 22 aprile 1880; Risi c. Consorzio dei partecipanti di Persiceto; *R. Giur. Bol.* 1880, 350).

**1703.** Le disposizioni dello Statuto del consorzio di partecipazione di S. Giovanni di Persiceto, debbono interpretarsi per modo da ritenere che quando la Commissione amministrativa di esso consorzio abbia riconosciuto concorrere in taluno tutti i requisiti per ammetterlo a partecipare nel prossimo riparto dei beni, non possa il Consiglio amministrativo del consorzio medesimo ingerirsi sul merito di tale decisione, e rivederla e riformarla (Sentenza del Tribunale di Bologna 14 settembre 1881; Risi Consorzio dei partecipanti di S. Giovanni di Persiceto; *R. Giur. Bol.* 1881, 298).

**1704.** La disposizione contenuta nello statuto di un consorzio, che la rappresentanza di questo, composta del Sindaco suo e di due delegati, fosse autorizzata a stare per esso in giudizio, non importa che la notificazione della citazione debba farsi, oltrechè

al Sindaco, anche ai due delegati (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 16 dicembre 1879; Bravi c. Mazzola; *M. Trib. Mil.* 1880, 94; *Giur. Tor.* 1880, 107 e 274).

**1705.** Il diritto d'impero è concesso soltanto alle persone ed agli enti rivestiti di pubblica autorità, come i ministri, i prefetti e i sindaci.

Conseguentemente tale diritto non può competere a un consorzio di acque, il quale sarà un'amministrazione pubblica, non certo un'autorità amministrativa, ed i suoi atti non possono qualificarsi come atti amministrativi nel senso della legge (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 12 febbraio 1880; Casa Reale c. Ufficio dei fossi di Pisa; *La Legge* 1880, II, 104; *M. Giud. Ven.* 1880, 243; *Annali* 1880, III; *Temi Ven.* 1880, 393; *Bett.* 1880, 1024).

#### OSSERVAZIONI.

La Corte di Cassazione di Roma colla sentenza 14 marzo 1876 (vedi il § 2° in fine) decise che le congregazioni consorziali pel governo delle acque istituite per leggi pontificie debbono pareggiarsi ad autorità amministrativa.

**1706.** La deliberazione di ricorrere in Cassazione, votata di urgenza dal Consiglio d'amministrazione di un consorzio di acque e scoli, per poi sottoporsi all'assemblea generale, quando mancavano pochi giorni alla decorrenza del termine utile per ricorrere, non può essere attaccata di nullità, nè per essa dichiararsi inammissibile il ricorso in mancanza dell'autorizzazione dell'assemblea, quantunque una tale deliberazione sia priva del visto del prefetto, e nel relativo processo verbale si enunci per errore materiale un numero di votanti maggiore degli intervenuti (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 4 giugno 1879; Consorzio di Argenta e Filo c. Comune di Comacchio; *Corte S. Roma* 1879, 553).

**1707.** Il riconoscimento dell'interesse comune per la formazione di un consorzio obbligatorio anche pei dissidenti e l'approvazione del regolamento meglio adatto a questa comunione, sono per la loro natura materia di amministrazione.

La competenza speciale che il Codice civile conferisce alla autorità giudiziaria riguarda la formazione e il regolamento dei consorzi di interesse privato, ma non si estende a quelli che toccano l'interesse pubblico.

Per questi l'unica autorità competente a riconoscerli e disciplinarli è l'amministrativa, i cui provvedimenti hanno valore di decisione definitiva e con effetti perpetui, da non potere essere modificati se non dalla stessa autorità che li ha emanati (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 11 febbraio 1878; Consorzio acque di Cantarina c. Morosino; *Temi Ven.* 1878, 163; *M. Giud. Ven.* 1878, 209; *Annali* 1878, 87; *G. Trib. Mil.* 1878, 361; *Bett.* 1878, 310; *La Legge* 1878, II, 191; *Annali*, 1878, p. sp., 106; *Corte S. Roma*, 1878, 751).

**1708.** È alla rappresentanza del consorzio, non alla Deputazione provinciale, che spetta promuovere i provvedimenti legali necessari per raggiungere lo scopo di una istituzione (Parere del Consiglio di Stato 4 gennaio 1878; Comuni di Gavi e Carrosio; *Giur. Cons. St.* III, 69; *La Legge* 1878, II, 277).

**1709.** Un consorzio costituito in conformità della legge sussiste e continua fino a che non venga sciolto o modificato dal consenso delle parti, o dalla legge (Parere del Consiglio di Stato 19 aprile 1876; *La Legge* 1877, II, 109; *Giur. Cons. St.* I, 1231).

**1710.** È in facoltà della Deputazione provinciale, ora Giunta provinciale amministrativa, il sospendere le deliberazioni della Deputazione consortile e del Consiglio di amministrazione, per deferirle all'assemblea generale; ma una volta che questa le ha approvate, si rende frustraneo ogni provvedimento per parte della Deputazione provinciale (Parere del Consiglio di Stato 21 aprile 1876; *Foro* 1877, III, 79).

**1711.** La Deputazione provinciale, ora Giunta provinciale amministrativa, che ha emanato un decreto costitutivo di consorzio, manca di competenza per statuire la riforma o modificazione del decreto stesso (Parere del Consiglio di Stato 7 ottobre 1876; *La Legge* 1877, II, 233; *Giur. Cons. St.* II, 370).

— Ove insorgano ricorsi contro i decreti di costituzione di consorzii per parte dei Comuni interessati, il Governo del Re è autorizzato a provvedere definitivamente, riformando il consorzio, giusta l'articolo 46 della legge sulle opere pubbliche (Parere del Consiglio di Stato 22 marzo 1876; *La Legge* 1877, II, 124).

## § 2.° — CONSORZII IDRAULICI IN GENERE.

## SOMMARIO.

1712. Consorzi di acque: sono enti morali.
1713. Abusi abituali di una roggia a danno di un'altra: sono motivo per un consorzio obbligatorio.
1714. Estensione di un consorzio a persone che non vi appartengono: costituisce una modificazione essenziale per cui si richiede la costituzione di un nuovo consorzio, ecc.
- 1715 e 1721. Consorzi idraulici antichi: restano regolati tuttora dalle leggi antiche, salvo per ciò che concerne la competenza dell'Autorità tutoria, ecc.
1716. Disposizione dell'art. 116 della legge sui lavori pubblici: non si applica quando un consorzio non abbia altre norme che la legge comune; competenza giudiziaria; dipende dall'essere o no in questione un diritto civile, ecc.
1717. Deliberazioni dei consorzi idraulici: sono soggette alle prescrizioni della legge comunale, quando non sia altrimenti disposto negli statuti.
1718. Delegati di un consorzio: non possono sostenere liti senza autorizzazione di questo.
1719. Difficoltà derivanti da ciò che i circondarii dei consorzi d'acque non cambiano coi territorii dei Comuni: non possono fare ostacolo all'applicazione delle regole comuni; tassa d'acqua; riscossione, ecc.
1720. Consorzio d'acque: competenza dell'Autorità amministrativa a decidere se date proprietà debbono farne parte, ecc.; riparto del contributo; violazione di legge; competenza giudiziaria.
- 1721 e 1715. Regolamento delle acque in un dato modo: non basta per rifiutarlo un progetto troppo dispendioso.
1722. Consorzio: ente misto d'interesse pubblico e privato; azione popolare; liste elettorali; analogia col procedimento elettorale amministrativo.
1723. Elezione degli amministratori dei consorzi: incompatibilità; applicabilità delle norme della legge comunale.
1724. Ruolo di riparto fra gli utenti d'acque riuniti in consorzio: deliberazioni comunali con cui si rende esecutivo; non sono provvedimenti governativi.
1725. Spese per le opere necessarie in un consorzio d'acque: debbono essere ripartite in ragione dell'utilità.
1726. Stato: suo contributo consortile; non può variarlo senza il consenso degli altri consorziati.
1727. Consorzio del condotto pubblico di Lucca: Prefetto; rappresentanza in giudizio.
1728. Caso d'inapplicabilità dell'art. 107 della legge sui lavori pubblici.
1729. Presidente di consorzio idraulico: può appellare senza la preventiva autorizzazione del Consiglio d'amministrazione.
1730. Provvedimento del Sindaco che ordina la distribuzione dell'acqua di un canale concessogli da un consorzio: incompetenza giudiziaria.

1731. Rappresentanze dei consorzii fluviali: non possono promuovere di propria autorità l'azione penale per contravvenzioni.

1732. Consorzii idraulici di 3<sup>a</sup> categoria: non possono infliggere penalità nei loro statuti.

**1712.** I consorzii d'acqua sono enti morali aventi personalità propria, riconosciuta dalla legge (*La Legge* 1875, I, 384, C. C. di Firenze, 21 dicembre 1874; Consorzio inferiore di Campagna vecchia nel Polesine c. Consorzio superiore).

**1713.** Gli abusi abituali di una roggia a danno di un'altra e dei legittimi utenti, sono giusto motivo per la istituzione di un consorzio obbligatorio (*La Legge* 348, VII, Par. del Cons. superiore dei lavori pubblici, 3 giugno 1857).

**1714.** L'estendere un consorzio a persone che non vi appartengono, è una di quelle modificazioni essenziali, per le quali l'art. 114 della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 esige che si osservino le forme stabilite per la costituzione di un nuovo consorzio.

Quindi il consorzio è inefficace nei rapporti delle persone nel cui confronto venne esteso, se, per esempio, esse non furono convocate a norme dell'articolo 108 della legge stessa (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 4 marzo 1882; Caramora c. Consorzio degli argini e sponde del torrente S. Bernardino; *M. Trib. Mil.* 1882, 320; *La Legge* 1882, II, 482; *Cass. Tor.* 1882, I, 181).

**1715.** I consorzii idraulici eretti in virtù di antiche leggi o regolamenti, quando non vennero modificati a senso dell'articolo 116 della legge sui lavori pubblici, rimangono tuttora regolati dai regolamenti e leggi stesse, salvo perciò che concerne le competenze dell'autorità tutoria ed altre disposizioni generali d'ordine interno per le quali si deve osservare la detta legge sui lavori pubblici; perciò è competente la Deputazione provinciale ad approvare i bilanci dei detti consorzii (Parere del Consiglio di Stato 6 febbraio 1878; *Giur. Cons. St.* III, 312).

— Se il legislatore italiano coll'articolo 116 della Legge sui lavori pubblici, mantenne i consorzii esistenti in forza di leggi anteriori, non mantenne le vecchie disposizioni riguardanti la competenza e la gerarchia dell'autorità amministrativa (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 12 febbraio 1880; Congregazione consorziale in Ferrara c. La Società delle bonifiche dei terreni ferraresi; *R. Giur. Bol.* 1880, 74; *Gazz. Leg.* 1881, 196).

— Per i consorzii di costituzione anteriore alla legge 20 marzo 1865, il loro statuto speciale continua ad essere regolato se-

condo le disposizioni e le discipline legislative sotto l'impero delle quali quelli furono costituiti.

L'articolo 118 della legge, in quanto dispone che il bilancio del consorzio sia deliberato dall'assemblea generale, non è applicabile a tali consorzii quando per effetto dei loro speciali statuti l'approvazione del preventivo spetta al Consiglio dei delegati od a quello di amministrazione (Parere del Consiglio di Stato 31 gennaio 1877; ric. Congr. del 2° circond. delle valli ferraresi; *Giur. Cons. St. II*, 584).

**1716.** L'articolo 116 della legge sulle opere pubbliche, pel quale è disposto che i consorzii, tanto nella esecuzione quanto nella manutenzione delle opere continueranno a procedere colle norme prescritte dalla loro istituzione, non ha luogo quando un consorzio non avesse altre norme che la legge comune, e questa volesse per esso mantenersi in vigore, dopo la sua abrogazione in pregiudizio del pubblico diritto e della competenza dei magistrati.

La competenza dell'autorità giudiziaria anche in materia di consorzii dipende dall'essere o no in questione un diritto civile: e per vedere se ciò si verifichi deve guardarsi a ciò che l'attore domanda, non già a quello che, giudicata la causa, sia riconosciuto competergli. Quindi se l'attore chiede che sia dichiarato che « alla congregazione non si compete il diritto di gravare di tasse la sua proprietà » la domanda è di competenza dell'Autorità giudiziaria, nulla poi importando se tale dichiarazione debba essergli concessa o negata (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 28 marzo 1881; Congregazione degli Scolari c. Felletti; *R. Giur. Bol.* 1881, 273).

— Le nuove leggi amministrative del regno in materia di consorzii di acque hanno abrogato le disposizioni delle antiche leggi pontificie, in quanto hanno abolito le giurisdizioni speciali e rimesse le relative controversie alla autorità giudiziaria.

È azione civile, e perciò di cognizione dell'autorità giudiziaria, la denuncia di nuova opera, intesa ad ottenere la sospensione di lavori intrapresi da un consorzio di acque per interessi privati.

Promossa nunciazione di nuova opera per lavori autorizzati dal potere amministrativo, ma per fini d'interesse privato, l'autorità giudiziaria può ordinare, secondo i casi, la sospensione o la prosecuzione dei lavori a norma di legge (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 1 febbraio 1877; Comune di Comacchio c. Congregazione consorziale degli scolari di Ferrara e Comuni di Lago Santo e Massafiscaglia; *La Legge* 1877, II, 87).

## OSSERVAZIONI.

Nel Repertorio della *Legge* 1875-1886, vol. I, è riassunta la presente sentenza a *Conorzii* colla data del 10 febbraio e a *Denuncia di nuova opera* colla data del 18 febbraio!

— Le congregazioni consorziali pel governo delle acque istituite per leggi pontificie debbono pareggiarsi ad autorità amministrative.<sup>1</sup>

Esse sono rimaste in vigore sotto l'impero della legge sulle opere pubbliche, e non si possono confondere con i consorzii di indole puramente privata.

Sono di cognizione dell'autorità giudiziaria le questioni di danni recati da alterazioni del sistema delle acque quale è ordinato dalle norme delle congregazioni consorziali.

Ma sono di cognizione dell'autorità amministrativa i provvedimenti da prendere per i ripari e gli argini o per fare lavori richiesti dal buon regime delle acque (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 14 marzo 1876; Chiarabelli c. Casazza; *La Legge* 1877, II, 88).

— La legge sulle opere pubbliche demanda esclusivamente all'autorità amministrativa il giudizio sulla convenienza o no delle opere progettate per la derivazione di un torrente da un consorzio, costituito all'uopo con Regio decreto che ha autorizzate le necessarie espropriazioni per causa di pubblica utilità.

L'autorità giudiziaria è incompetente a pronunciarsi sulla domanda di chi, attaccando come illegittima la costituzione del consorzio, chiede la dichiarazione della sua legale inesistenza, perchè le opere progettate siano inutili, nocive alla sua proprietà, e manchi perciò in essa ogni obbligo di parteciparvi.

Ai tribunali ordinarii compete di conoscere dell'azione per danni cagionati dalla esecuzione delle opere consortili (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 29 dicembre 1883; Pallavicini Durazzo c. Meardi; *Corte S. Roma* 1883, 1003).

1717. Giusta l'articolo 118 della legge sui lavori pubblici, le deliberazioni dei consorzii idraulici, e così anche quelle riferentesi ai bilanci preventivi, sono tutte soggette, senza distinzione, alle prescrizioni della legge comunale sulle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali, quando non sia altrimenti disposto nei loro statuti e regolamenti (Parere del Consiglio di Stato 4

<sup>1</sup> V. il n. 1705.

giugno 1881; Prefetto di Rovigo; *Man. Amm.* 1881, 375; *La Legge* 1882, I, 28; *Cons. Amm.* 1882, 27; *R. Amm.* 1882, 60; *Bett.* 1882, 31).

— In virtù dell'articolo 118 della Legge sui lavori pubblici che assimila alle deliberazioni dei consigli e delle giunte comunali le deliberazioni dei Consigli d'amministrazione dei consorzii, in quanto uno statuto o un regolamento non prescriva il contrario, la deliberazione d'amministrazione di un consorzio, relativa alla liquidazione dei conti di un cassiere è titolo avente forza esecutiva.

Errò dunque la sentenza che negò forza esecutiva a tal deliberazione, sol perchè nello statuto del consorzio non è espressamente disposto che la medesima sia eseguibile coi mezzi privilegiati.

È giudizio di fatto incensurabile in cassazione il decidere se l'opera idraulica di un canale appartenga ai consorzii per la irrigazione o a quelli per gli scoli artificiali (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 26 giugno 1880; Opera consorziale del canale di Corfinio c. Paparelli, Fabrizi, Fasella, D' Erarmo e di Cioccio; *Corte S. Roma* 1880, 503).

**1718.** L'articolo 118 della Legge sui lavori pubblici, estendendo alle deliberazioni delle assemblee generali e del Consiglio d'amministrazione dei consorzii d'acqua, le prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali, non dà perciò facoltà ai delegati di un consorzio di sostenere liti senza esservi autorizzati da esso.

Però dalla mancanza di tale autorizzazione non deriva l'eccezione di nullità a favore dell'altra parte, ma il diritto a chiedere l'intervento dell'autorizzazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 27 luglio 1876; *Monitore dei Trib.* di Mil. 1876, 1078).

**1719.** Le difficoltà derivanti da che i circondarii dei consorzii d'acque non combinano coi territorii dei Comuni e dei consorzii comunali, richiedono speciali intelligenze per essere appianate, ma non possono fare ostacolo alla applicazione delle regole comuni.

La tassa d'acqua sebbene misurata a superficie e vantaggio e non a rendita, dev'è considerarsi come un sopraccarico alla fondiaria; e perciò, come tutte le imposte e sovrimposte fondiarie dev'esserne affidata la riscossione agli esattori a tenore della legge 20 aprile 1871.

Sebbene l'articolo 1964 del Codice civile non abbia indicato fra i privilegi sopra gli immobili i crediti per le quote di contributo dei consorzii obbligatorii per le acque, deve intendersi mantenuto il disposto dell'articolo 119 della legge sui lavori pubblici, in forza della quale l'esazione delle quote di contributo si fa colle forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria (*La Legge* 1 XII, C. C. di Torino, 8 giugno 1872; Consorzio di Malpensata c. De Marchi).

**1720.** Trattandosi di consorzio d'acque che riflette l'interesse pubblico, ed è regolato dalla Legge 20 marzo 1865, appartiene esclusivamente all'autorità amministrativa così il decidere se determinate proprietà debbano o no formar parte del consorzio, come il modificare o revocare le relative deliberazioni.

Per contrario è di competenza dell'autorità giudiziaria il rilevare se nella ripartizione del contributo consorziale siano state violate le norme di legge (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 5 novembre 1878; Chiarelli c. Consorzio degli Scoli Ariano-Polesine; *M. Giud. Ven.* 1878, 748).

**1721.** Nel Lombardo-Veneto vige tuttora in materia di consorzii di acque le leggi italiane del 1804 e 1806, nonchè la deliberazione aulica 4 agosto 1836.

Ove il regolamento in dato modo delle acque consorziali si dimostri necessario, non basta per rifiutarlo un progetto troppo dispendioso; ma è d'uopo tentar la riforma del progetto stesso in guisa di renderlo attuabile colle forze del consorzio (*La Legge* 345, VII, Cons. di Stato, 2 luglio 1867).

**1722.** L'azione popolare, introdotta dall'articolo 52 della legge comunale e provinciale per l'esercizio del diritto elettorale amministrativo, non può essere estesa per analogia alle elezioni di un consorzio, quantunque nello statuto del medesimo si dica che le relative liste elettorali debbano essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa e che le elezioni sono regolate dalla legge comunale e provinciale in quanto non sia diversamente disposto dallo statuto (Legge comunale e provinciale, articolo 52).

L'azione popolare è ammessa solo per denegata giustizia, o contro la cancellazione di ufficio dalle liste elettorali amministrative, o contro le decisioni della Giunta provinciale pronunciate sopra reclami amministrativi. Essa non è ammessa contro le deliberazioni relative alla semplice approvazione delle liste che non

contengano la risoluzione di alcun reclamo (Sentenza della Corte di Appello di Bologna, 31 dicembre 1892; Spisani, Bonetti e Scutellari c. Società per la bonifica dei terreni ferraresi e Società anonima immobiliare lodigiana).

**1723.** La legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 non dichiara le incompatibilità che possono verificarsi nel caso della elezione degli amministratori dei consorzii idraulici da parte dell'assemblea degl'interessati.

Ma siccome la legge stessa assimila le amministrazioni consorziali alle amministrazioni comunali, ne consegue chiaramente che per analogia sono applicabili ai consorzii le disposizioni dell'articolo 25 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, che escludono dall'amministrazione del Comune *coloro che hanno lite vertente* contro di esso (*La Legge* 196, XI; Nota del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale delle acque e strade, 8 dicembre 1870, al Prefetto di Ravenna; *Manuale degli amministratori*, 1871, 102).

**1724.** Le deliberazioni comunali con cui si rende esecutorio il ruolo di riparto fra gli utenti di acque riuniti in consorzio, non sono provvedimenti governativi, e quindi ad esse non può applicarsi la disposizione dell'articolo 15, n. 4, della legge sul Consiglio di Stato (*La Legge* 177, III, Cons. di Stato 11 aprile 1863; Consiglio d'amministrazione delle acque demaniali consortili di Breme c. provvedimento del Sotto-prefetto di Lomellina e deliberazione del Consiglio comunale di Breme).

**1725.** Le spese per le opere necessarie in un consorzio di acqua debbono essere ripartite in ragione dell'utilità che gli utenti ne ricavano.

Se per le mutate condizioni dei fondi varia la proporzione dei vantaggi deve anche variare la ripartizione ed il contributo di dette spese (*La Legge* 272, IX, Par. del Cons. superiore dei lavori pubblici, 31 maggio 1869 e Par. del Cons. di Stato, 27 luglio 1869; ric. Camavitto).

**1726.** Non può lo Stato per Regio Decreto variare il contributo proprio in un consorzio per opere pubbliche senza il consenso degli altri consorziati. La legge non distingue se i beni pei quali lo Stato può esser tenuto come proprietario a contributo maggiore del quarto siano di demanio pubblico o patrimoniali (articoli 92, 97, 105 e 114 della legge 20 marzo 1865, alleg. F) (Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, 6 gennaio 1892, Consorzio di S. Bernardino d'Intra).

**1727.** Il Prefetto può rappresentare in giudizio il circondario e consorzio del condotto pubblico di Lucca (Sentenza della Corte d'Appello di Lucca 2 febbraio 1876; *Foro I*, 766).

**1728.** Deve annullarsi il decreto del Prefetto che, sostituendosi al Consiglio comunale, di cui più della metà dei membri sono interessati in un consorzio d'acque, ordina al Comune di far parte del consorzio stesso, poichè l'articolo 232 della legge comunale deve applicarsi ai soli casi in cui trattasi di provvedere ad un servizio pubblico o dar corso a spese obbligatorie per legge o per impegni presi; e nel caso concreto non risulta della necessità di applicare l'articolo 107 della legge sui lavori pubblici (Parere del Consiglio di Stato 29 marzo 1878; Comunisti di Padenghe; *Giur. Cons. St. III*, 314).

**1729.** Il presidente di un consorzio idraulico, come di ogni altro ente morale, può introdurre un giudizio di appello senza bisogno della previa autorizzazione del Consiglio d'amministrazione, bastando quello che ebbe per l'introduzione del giudizio in primo grado, o che sia stata data e prodotta prima della discussione della causa (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 22 dicembre 1883; Consorzio Pilastri c. Consorzio Sermide; *Bett.* 1884, 51; *R. Giur. Bol.* 1884, 48).

**1730.** L'autorità giudiziaria non è competente a conoscere del provvedimento di un Sindaco dato nell'esercizio del diritto di ordinare la distribuzione dell'acqua di un canale concessogli da un consorzio in forza di atto regolare (Parere del Consiglio di Stato 11 marzo 1876; *G. Cons. St. I*, 1289).

**1731.** Le rappresentanze dei consorzii fluviali non possono di propria autorità promuovere l'azione penale per le contravvenzioni contemplate dagli statuti consorziali e dalla legge sui lavori pubblici, e quindi sono inefficaci quelle disposizioni degli statuti consorziali che non concordano colla legge generale (Sentenza del Tribunale di Este 3 aprile 1876; *Eco dei Trib. Ven.* 1876, 218).

**1732.** I consorzii idraulici per opere di 3<sup>a</sup> categoria non possono infliggere penalità nei loro statuti.

Le contravvenzioni non possono desumersi che dall'art. 168 della legge sui lavori pubblici, e l'azione penale si deve promuovere ai termini dell'articolo 378 della stessa legge, finchè manchi il regolamento di cui è parola nell'articolo 382 (Parere del Consiglio di Stato 11 agosto 1876; *Giur. Cons. St. II*, 865).

## § 3° — CONSORZII DI DIFESA.

## SOMMARIO.

- 1733 e 1757. Uso, distribuzione e difesa delle acque pubbliche: leggi anteriori ancora in vigore, se non espressamente abrogate.
1734. Scopo dei consorzii di difesa: non è ammissibile un consorzio coattivo pel rimborso di spese già fatte.
1735. Consorzio per la riparazione degli argini dei fiumi e torrenti: competenza amministrativa di ordinarli, ecc; riparto delle spese, ecc.
1736. Ricostituzione di un consorzio per difesa di sponde di un fiume, riflettente il territorio di un solo comune: approvazione del Consiglio comunale.
1737. Consorzii per opere di difesa contro i fiumi: sono regolati esclusivamente dalla legge sui lavori pubblici.
1738. Consorzii di difesa per le acque pubbliche: statuti relativi anteriori alla legge 20 marzo 1865; approvazione.
1739. Consorzii di difesa: contributo; come si determina.

**1733.** L'uso, la distribuzione e la difesa delle acque pubbliche, e più ancora di quelle consorziali, essendo essenzialmente legata alle consuetudini agrarie, agli antichi patti contrattuali, con cui si costituiscono i consorzii degli utenti, le leggi, i regolamenti e gli usi anteriori al regno d'Italia che governano tali materie devono considerarsi come in vigore, in quanto non siano stati espressamente abrogati (*La Legge* 153, XIV, Cons. di Stato, 24 ottobre 1863).

**1734.** Scopo della costituzione dei consorzii di difesa è quello di provvedere alle opere da farsi; epperò non è ammessa la costituzione coattiva di un consorzio per il rimborso di spese già fatte.

In tal caso il Comune che sostenne dette spese può valersi delle sue ragioni a termini di diritto (Parere del Consiglio di Stato 23 agosto 1882; Comune di Fratta Polesine; *Foro*, 1883, III, 32).

**1735.** Tanto per la legislazione austriaca, che per le leggi vigenti nel regno in materia di acque, è rimesso alla competenza esclusiva dell'autorità amministrativa l'ordinare i consorzii per la riparazione degli argini dei fiumi e torrenti, il decidere sulle opposizioni degli interessati, il conoscere della necessità e convenienza delle opere e determinarne le spese.

Anche la distribuzione e riparto delle spese medesime in proporzione del rispettivo vantaggio dei consorziati, in base ai giudizi tecnici ed estimazioni di fatto, entra nelle attribuzioni eminentemente amministrative.

È pertanto sottratta alla competenza giudiziaria la cognizione di reclami contro il riparto di spese occorse per le opere di riparazione di argini, ritenute necessarie ed utili dall'autorità amministrativa.

Nelle provincie venete il riparto delle spese di opere eseguite durante il dominio austriaco va regolato dalla legge italiana 20 aprile 1804 rimasta in vigore nelle provincie stesse (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 11 maggio 1881; Provincie di Padova e Verona c. Consorzio XIII del Guà; *Temi Ven.* 1881, 301; *La Legge* 1881, II, 147; *M. Trib. Mil.* 1881, 842; *Bett.* 1881, p. sp. 189; *Corte S. Roma* 1881, 563; *Cons. Amm.* 1881, 299).

— Sfugge alla competenza giudiziaria il decidere sulle opposizioni sollevate dagli interessati contro la costituzione dei consorzii per le spese occorrenti nelle opere di difesa, e contro la classificazione ed il riparto delle spese stesse sulle quali, nei varii gradi di giurisdizione, siasi già pronunciata l'autorità amministrativa competente (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 31 dicembre 1879; Provincia di Padova c. Finanze e Ministero dei lavori pubblici e consorzio XIV del Guà c. Provincia di Vicenza; *Temi Ven.* 1880, 76; *M. Giud. Ven.* 1880, 93; *Cons. Amm.* 1880, 57).

**1736.** Nel termine di 15 giorni stabilito dall'articolo 108, capoverso primo, della legge sulle opere pubbliche, non sono compresi nè il giorno della notificazione, nè quello della scadenza.

La nullità nascente dall'inadempimento di quel termine è relativa e resta sanata dal silenzio degl'interessati.

In caso di ricostituzione di un consorzio per difesa di sponde di un fiume, se il nuovo consorzio riflette il territorio di un solo Comune basta l'approvazione del Consiglio comunale, quantunque il consorzio primitivo riguardante i territorii di due Comuni avesse dovuto essere approvato dal consorzio provinciale.

Il consortista del nuovo consorzio non è tenuto a concorrere nelle spese sostenute prima della costituzione di esso (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 3 marzo 1883; Caramora c. Consorzio S. Bernardino d'Intra; *Giur. Casale* 1883, 189).

**1737.** I consorzii per opera di difesa contro i fiumi sono esclusivamente regolati dalla legge sui lavori pubblici.

L'autorità giudiziaria manca quindi di giurisdizione per decidere se uno di quei consorzii abbia o no legale esistenza (Sen-

tenza della Corte d'Appello di Casale 24 aprile 1883; Pallavicini c. Consorzio di Retorbido; *Giur.* Casale 1883, 214; *La Legge* 1883, II, 637).

**1738.** Gli statuti e regolamenti di consorzii per le opere di difesa per le acque pubbliche, anteriori alla legge 20 marzo 1865, allegato F, che entro i tre anni fissati dall'articolo 116 di questa non siano stati regolarmente approvati, non hanno più nessun valore.

Quindi alle contravvenzioni relative non si possono applicare le pene in essi sancite.

Nè può condurre ad un diverso risultato il fatto che in quel periodo di tempo non sia stato possibile riunire gli interessati: giacchè ciò sussistendo sarebbesi dovuto domandare al Parlamento la proroga degli statuti e dei regolamenti stessi (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 30 maggio 1881; Consorzio degli utenti del fiume Olona c. Ditta Brambilla e Comune di Parabiago; *M. Trib.* Mil. 1881, 943; *Cons. Amm.* 1882, 140).

**1739.** Quando i Comuni sono chiamati a far parte dei consorzii di difesa a norma dell'articolo 107 della vigente legge sulle opere pubbliche, il loro contributo non può determinarsi che col criterio generale stabilito dall'articolo 119 della legge medesima (Parere del Consiglio di Stato 13 giugno 1878; Comune di Reggio di Calabria; *Man. Amm.* 1879, 269; *R. Amm.* 1879, 722; *La Legge* 1879, II, 397).

#### § 4.° — CONSORZII PER ARGINI.

##### SOMMARIO.

- 1740. Deliberazione del Consiglio provinciale concernente l'approvazione degli statuti: ricorso al Consiglio di Stato; inammissibilità.
- 1741. Consorzio coattivo fra i Frontisti del riparto delle spese richieste da un argine: non altera la proprietà di ciascuno di essi.
- 1742. Variazioni di arginature di un'acqua consorziale: competenza dell'Autorità amministrativa.
- 1743. Esecuzione di lavori, a carico di un consorzio, sopra gli argini degli scoli consorziali: incompetenza giudiziaria; azione per danni; competenza giudiziaria.
- 1744. Opere fatte dai privati sulle arginature in contravvenzione alle legge: distruzione; quando non è obbligatoria.

**1740.** Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale concernenti l'approvazione degli statuti dei consorzii si può ricorrere,

secondo i casi, al Ministero o alla Deputazione provinciale, e quindi è inammissibile il ricorso proposto direttamente alla sezione IV del Consiglio di Stato (L. sul Cons. di Stato 2 giugno 1889, art. 28; L. sulle op. pubb. 20 marzo 1865, art. 108, 109, 117) (Parere del Consiglio di Stato, sezione IV, decisione 2 ottobre 1890; Consorzio per gli argini di Terranova c. Consiglio provinciale di Alessandria).

**1741.** La formazione di un consorzio coatto fra i varii frontisti pel riparto delle spese richieste dall'argine, non altera la proprietà di ciascuno di essi, e quindi nel caso *sopraindicato* il proprietario del muro non può trarne argomento per chiedere una indennità (*La Legge* 1133, IV, C. C. di Milano, 26 agosto 1864; Ufficio del contenzioso finanziario di Milano, ecc. c. Fratelli Cattaneo e litisconsorti).

#### OSSERVAZIONI.

Nella Raccolta di giurisprudenza del Bettini (1864, I, 653) questa sentenza è più fedelmente e chiaramente riassunta nel modo seguente:

Se un proprietario costrui un argine a tutela dei suoi fondi, e, regolato di poi da legge l'arginamento generale, fu quell'argine collegato con quelli già esistenti od aggiunti dopo, rimane esso sotto il governo delle leggi che regolano i consorzii e le acque; ma la originaria proprietà, nè è scemata, nè acquisita al consorzio: perdura nel proprietario.

A siffatto caso sono inapplicabili le disposizioni di legge sull'acquisto del muro contiguo.

Quindi il proprietario nè può querelarsi di essere stato espropriato, nè può pretendere indennità (Sentenza della Corte di Cassazione di Milano, 26 agosto 1864; Ministero dei Lavori pubblici c. Cattaneo, Comuni di Borzoli e di Cornigliano Ligure ed altri).

**1742.** Chi intende di variare in qualsiasi modo l'arginatura, i suoi accessori e gli attinenti manufatti di un'acqua consorziale, deve sottoporre la ideata variazione alla competente autorità amministrativa e dipendere dai di lei provvedimenti.

Da codesto obbligo e dalla conseguente penalità non può esimerlo la circostanza che la variazione in progetto sia stata di già approvata dalla Deputazione provinciale nell'interesse di un Comune formante parte del consorzio, non potendo la detta approvazione tener luogo di quella speciale che nella importante materia idraulica è tassativamente voluta dall'articolo 87 della legge 20 novembre 1859 (120 e 121 di quella 20 marzo 1865) (*La Legge* 268, IV, Cons. di Stato 23 maggio 1864; Fisco delle acque e strade c. Consorzio dei Dugali inferiori cremonesi).

**1743.** L'autorità giudiziaria è incompetente a conoscere della domanda di esecuzione di lavori, a carico di un consorzio, sopra gli argini degli scoli consorziali.

La cognizione di tale domanda spetta esclusivamente all'autorità amministrativa.

È riservata al foro ordinario l'azione per danni; dinanzi ad esso però non è lecito discutere le questioni già in via amministrativa risolte.

L'eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria sulla domanda di esecuzione di lavori consorziali può e deve essere declinata in qualunque stato e grado di causa.

È competente invece l'autorità giudiziaria a conoscere e decidere sull'azione per danno in causa di trascurata manutenzione di un argine consorziale.

Perciò nello stadio d'incidente, è ammissibile la perizia in via preliminare proposta, anche se chi la chiede non abbia per anco provato l'obbligo della manutenzione nei modi e nei limiti da esso pretesi, salvo all'autorità giudiziaria di riconoscere, in corso di lite, se la chiesta ed ammessa perizia e la domanda di indennizzo possano per avventura essere state precoci (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 18 aprile 1878; Consorzio Dossi-Vallieri c. Consorzio di Santa Giustina; *G. Trib. Mil.* 1878, 406; *M. Giud. Ven.* 1878, 312; *Bett.* 1878, 578).

— La legge 20 marzo 1865, allegato F, sulle opere pubbliche, è applicabile senza distinzione di capi e di articoli a tutti i consorzii, vuoi di difesa, vuoi di scolo, vi sia o non vi sia interessato lo Stato.

È quindi incompetente l'Autorità giudiziaria a pronunciare sopra domanda che riguarda lavori ed opere, sia pure di manutenzione, da farsi sull'argine di uno scolo, tanto più se i lavori siano di qualche rilievo (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 24 luglio 1879; Consorzio Dossi-Vallieri c. Consorzio di S. Giustina; *Temi Ven.* 1879, 432; *La Legge* 1879, II, 307).

**1744.** L'autorità amministrativa non ha obbligo di procedere alla distruzione delle opere fatte dai privati sulle arginature in contravvenzione alla legge dei lavori pubblici, quando questa distribuzione non è richiesta dall'interesse generale, ed il consorzio acconsenta alla loro conservazione (Parere del Consiglio di Stato 14 dicembre 1877; P. Privato; *Giur. Cons. St.* III, 72; *La Legge* 1878, II, 284).